

2019

L'eredità giacente



*COMMISSIONE STUDIO ATTIVITA'
AUSILIARIE DI GIUSTIZIA*

*ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI PISA*

Aggiornato Gennaio 2022

Commissione Studio Attività Ausiliarie di Giustizia

Consiliatura 2017 - 2020

Presidente

Dott. Marco Bonfiglio

Consigliere Delegato

Dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli

Segretario

Dott.ssa Chiara Calvani

Componenti

Dott.ssa Francesca Agrelli

Dott.ssa Laura Agudio

Dott. David Bacci

Dott. Fausto Baggiani

Dott.ssa Irene Bertelli

Dott.ssa Erika Bonechi

Dott.ssa Angela Bozzano

Dott. Matteo Dell'Innocenti

Dott.ssa Greta Froli

Dott. Andrea Gambuzza

Dott. Michele Gelli

Dott. Luigi Giglioli

Dott. Pasquale Giovinazzo

Dott. Fabiano Matteo Longo

Dott.ssa Katuscia Orsucci

Dott. Francesco Rossi

L'EREDITA GIACENTE : INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. ASPETTI GIURIDICI.....	5
2.1 Art. 528 – Nomina del Curatore	5
2.2 Art. 529 – Obblighi del Curatore	6
2.3 Art. 530 – Pagamento dei debiti ereditari	8
2.4 Art. 531 – Inventario, amministrazione e rendimento dei conti	9
2.5 Art. 532 – Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità	9
3. ASPETTI COMUNI A TUTTE LE PROCEDURE.....	10
3.1 Adempimenti iniziali.....	10
3.2 Inventario	12
3.3 Adempimenti in corso di procedura	16
3.4 Rapporti con le altre procedure	21
4. AZIONE INTERROGATORIA - Procedura ed aspetti specifici.....	23
5. ATTIVITA' SPECIFICHE DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE	25
5.1 Beni Mobili.....	25
5.2 Altri contratti pendenti.....	27
5.3 La gestione dell'azienda	32
5.3.1 I compiti del Curatore	33
5.3.2 Profili fiscali	35
5.4 Le partecipazioni in società di persone.....	37
5.5 Le partecipazioni in società di capitali.....	45
5.6 La vendita di immobili	46
6. CESSAZIONE DELL'EREDITA' GIACENTE.....	56
6.1 Il rendiconto.....	56
6.2 La cessazione dell'attività della curatela.....	59
6.2.1 La devoluzione dell'eredità allo Stato	62
7. Adempimenti finali.....	65

EREDITA' GIACENTE

1. INTRODUZIONE

L'istituto dell'eredità giacente, disciplinato nel capo VIII del titolo I del Libro II del Codice Civile dagli artt. 528-532, è volto a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario¹ nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione *mortis causa*, coincidente con la morte della persona², e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato. Al fine di evitare che in tale arco temporale il patrimonio (o l'asse) ereditario rimanga privo di tutela giuridica e che subisca pregiudizi in danno agli eredi (o legatari) o di eventuali creditori del *de cuius*, il legislatore ha previsto la nomina di un curatore dell'eredità giacente.

E' evidente l'esigenza di nominare un curatore dell'eredità nel caso in cui, prolungandosi lo spazio temporale tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità ed essendo il chiamato privo del possesso dei beni ereditari, appaia verosimile il pericolo che detti beni siano sottratti, si deteriorino o che i terzi maturino diritti nei loro confronti.

E' opportuno precisare che in dottrina si distingue tra eredità giacente ed *eredità vacante*, indicando con questo ultimo termine la situazione compresa nel lasso temporale tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati: è altrettanto vero però che spesso il termine eredità giacente viene utilizzato anche per indicare l'eredità vacante.

¹ L'eredità giacente è stata definita come il patrimonio ereditario quando il chiamato non ne ha il possesso e non ha ancora accettato l'eredità; oltre all'ipotesi in cui il chiamato non abbia ancora accettato, è stato sostenuto che l'applicazione dell'istituto dell'eredità giacente sia appropriato anche quando si ignora se vi siano chiamati legittimi o testamentari. Cfr. M.C. Bianca, Diritto Civile, Vol. 2, Giuffrè, Milano, 2005, 578-579

² Come previsto dall'art.456 del c.c, la successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto

2. ASPETTI GIURIDICI

2.1 Art. 528 – Nomina del Curatore

“Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunci legali della provincia (ora sostituito dalla pubblicazione in G.U. v. nota 5) e iscritto nel registro delle successioni.”

L'istituto assolve quindi alle finalità di assicurare <<la conservazione del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato non vi provveda³>>, arginando il rischio di pregiudizievoli dispersioni del patrimonio ereditario in danno dei futuri eredi, dei chiamati in subordine, dei creditori e dei legatari nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione da parte del chiamato (o la devoluzione allo Stato).

Se infatti non risultano individuabili o non sono reperibili gli eredi, il Tribunale di competenza su interesse dei familiari o anche d'ufficio, provvede a nominare un curatore dell'eredità. Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 51 del 1998, viene emesso dal Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, in composizione monocratica. Tali provvedimenti sono reclamabili presso la Corte di Appello in applicazione della norma di carattere generale, stabilita dall'art. 747 c. 3 c.p.c.⁴.

Alla nomina del curatore viene data la pubblicità prevista per legge **attraverso l'iscrizione nel registro delle successioni**, a cura della cancelleria, **e la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale⁵**,

³ Relazione al Codice Civile n. 255

⁴ Ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede – es. genitore di figli minorenni – dalla rinuncia all'eredità, il relativo provvedimento, ancorché adottato dal Tribunale “quale giudice tutelare” e non quale giudice funzionalmente competente per l'eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello, ex art. 739 c.p.c., al Tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale, così adito, si dichiara incompetente (Cass. Civ., sez. II 10 marzo 2006, n. 5274)

⁵ I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale

generalmente affidata, per prassi delle cancellerie dei Tribunali, allo stesso curatore (ancorché l'articolo 528 disponga l'incombenza a carico del cancelliere).

Al curatore nominato viene data notizia della sua nomina mediante notifica del decreto a cura del cancelliere come previsto dall'art. 781 c.p.c..

La nomina del curatore (in virtù del disposto normativo di cui all'art. 460 c. 3 c.c.) comporta che il chiamato non può più esercitare le azioni possessorie né i poteri conservativi, dal momento che la necessità della nomina stessa del curatore è sorta in ragione dell'inerzia del chiamato.

Gli altri effetti della giacenza dell'eredità provengono poi dal disposto normativo di cui all'art. 2830 c.c. il quale vieta espressamente in tal caso l'iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni ereditari (anche in virtù di sentenze anteriori alla morte del debitore), al pari della fattispecie dell'eredità beneficiata. Ciò è dovuto alle esigenze conservative e gestorie per cui è nominato il curatore dell'eredità giacente che hanno, come obiettivo ultimo, quello di salvaguardare la *par condicio* tra i creditori.

Prima di esercitare le sue funzioni, il curatore dovrà prestare giuramento nelle medesime forme già previste dall'art. 193 c.p.c. per il Consulente Tecnico d'Ufficio.⁶ Nell'esercizio delle sue funzioni la responsabilità del curatore si configura come quella del mandatario e quindi, ai sensi dell'art. 1710 c.c., come violazione dell'obbligo di diligenza del buon padre di famiglia.

2.2 Art. 529 – Obblighi del Curatore

“Il curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il denaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.”

Nell'art. 529 c.c. sono riportate le attività cui è tenuto il curatore in seguito alla sua nomina. Con tutta evidenza le attività elencate nella norma sono meramente esemplificative e non tassative ed

⁶ In caso di mancato, formale, giuramento gli atti compiuti dal curatore sono da considerarsi inefficaci ed il curatore si esporrebbe agli ordinari profili di responsabilità per danni *ex art.* 2043 c.c.

individuano nel contempo i poteri del curatore. Il curatore, infatti, può compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario.

La qualificazione giuridica del curatore è stata oggetto di differenti tesi. Quella prevalente vede un vero o proprio Ufficio di diritto privato trattandosi di un potere conferito dalla legge per la tutela di un interesse altrui che esercita in nome proprio⁷. Secondo quanto sostenuto invece dalle Sezioni Unite della Cassazione, al contrario, il curatore dell'eredità giacente è un ausiliario del giudice incaricato di una funzione pubblica per la realizzazione di particolari finalità.⁸ Dello stesso avviso la Cass. Pen. 25.09.2010 n.34335: "quanto alla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico devesi riassuntivamente osservare" che "il curatore della eredità giacente, nominato a norma dell'art. 528 c.c., va annoverato fra gli ausiliari del giudice dovendosi intendere per tale, secondo la definizione datane dall'art. 68 c.p.c., (...) il privato esperto in una determinata arte o professione e in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo (...). Tali caratteristiche sono riscontrabili nella figura del curatore della eredità: costui è tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp, att. c.p.c., a custodire e ad amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto la direzione e la sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti; esercita poteri di gestione finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva destinazione; è obbligato al rendiconto della propria amministrazione, cui consegue l'approvazione e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito. (cfr. Cass. S.U. civili 21 /11/1997 n. 11619). Tali compiti sono espressione tipica della funzione pubblica esercitata in ausilio all'attività del giudice e, conseguentemente, non può negarsi la qualità di pubblico ufficiale del curatore dell'eredità giacente...".

Tra le differenti tesi che si sono susseguite e contrapposte nel tempo per dovere di completezza è opportuno segnalare che sia la dottrina che la giurisprudenza⁹ ritengono altresì che il curatore

⁷ Natoli, "L'amministrazione dei beni ereditati", Vol II, Milano 1969, p.307; Grosso Burdese, "le successioni. Parte generale", p.218

⁸ Cass. Civ., Sez Unite, 21.11.1997, n. 11619

⁹ Cfr. Cass. Sez. V, n. 16428/2009, Cass, Civ. sez II, 08 gennaio 2015, n.39

dell'eredità giacente sia titolare di un ufficio avente natura non rappresentativa, essendo un semplice amministratore di una massa patrimoniale oggettivamente intesa e priva di personalità giuridica.¹⁰

Tra i poteri espressamente assegnati dalla norma al curatore dell'eredità giacente, vi è la legittimazione processuale, attiva e passiva, in ogni causa relativa ai beni ereditari nel rispetto delle finalità per il perseguimento delle quali il curatore opera ed agisce. Si ritiene che il Curatore abbia un vero e proprio obbligo di esercitare e promuovere le ragioni che afferiscono al patrimonio ereditario, nonché di rispondere alle istanze contro il medesimo proposte¹¹, previa autorizzazione del Tribunale.

2.3 Art. 530 – Pagamento dei debiti ereditari

“Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.”

Il pagamento dei debiti previsto al primo comma è fatto in forma individuale, su richiesta dei singoli creditori o legatari, ma tale procedura *ad personam*, può essere impedita dall'atto di opposizione di alcuno dei creditori o legatari.

In quest'ultimo caso la disposizione, che rimanda alle norme previste dall'art. 498 e ss. del c.c., richiama integralmente le disposizioni dettate in tema di eredità beneficiata ed in particolare all'analogha procedura attinente all'opposizione alla liquidazione individuale del compendio ereditario fatto oggetto di beneficio di inventario.

Durante il procedimento di liquidazione concorsuale non possono essere promosse da singoli creditori e legatari azioni esecutive individuali e, se queste fossero già state intraprese precedentemente alla nomina del curatore dell'eredità giacente, possono essere proseguite ma il ricavato deve essere distribuito secondo lo stato di graduazione dopo aver pagato i creditori privilegiati e ipotecari.

¹⁰ Federica De Stefani, *“L'eredità Giacente”*, Giuffrè Editore, Milano, 2012

¹¹ Sentenza Cassazione, sezione II, 15 Febbraio 1988, n. 1601

2.4 Art. 531 – Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

“Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.”

La norma di cui all’art. 531 c.c. accomuna la procedura per l’inventario, l’amministrazione ed il rendimento dei conti da parte dell’erede con beneficio di inventario a quanto concerne le stesse attività da parte del curatore dell’eredità giacente¹².

2.5 Art. 532 – Cessazione della curatela per accettazione dell’eredità

“Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata”.

Il disposto dell’ultimo articolo del Capo VIII che è dedicato all’eredità giacente è da considerarsi una norma di chiusura non contenendo una portata precettiva vera e propria. La norma dispone infatti che il curatore decade dalle sue funzioni quando vi è l’accettazione dell’eredità.

E’ evidente che le funzioni del curatore cessino anche con la liquidazione integrale di tutte le situazioni giuridiche soggettive attive e passive inerenti all’eredità stessa¹³, nonché qualora l’erede, oltre che accettare l’eredità, ponga in essere atti che comportino essi stessi l’accettazione.

La cessazione della curatela **opera di diritto senza quindi necessità di alcun provvedimento giudiziale e l’erede, automaticamente, subentra al curatore in tutti i rapporti giuridici relativi al patrimonio ereditario**. Dal punto di vista processuale gli effetti della cessazione della curatela in caso di processo pendente, ove la curatela stessa sia parte costituita, determina l’interruzione del processo a norma dell’art. 300 c.p.c., dal momento in cui l’evento interruttivo sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti.

¹² In realtà non tutte le norme di cui alla procedura dell’eredità beneficiata sono applicabili al curatore dell’eredità giacente, ed infatti a quest’ultimo non può essere imposta una cauzione, né ipotizzabile alcuna forma di decadenza dal beneficio che potrà unicamente comportare una qualche forma di sanzione per responsabilità per gli eventuali danni causati

¹³ La più recente giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che, anche in caso di venir meno di tutti i beni ereditari, lo stato di giacenza non debba venir meno anche una volta esaurito l’attivo, in quanto potrebbero essere scoperti altri beni precedentemente non conosciuti né conoscibili

Per quanto riguarda il compenso del curatore ed il rimborso delle spese sostenute dovrà essere proposta e notificata (ex art. 101 c.p.c.) l'istanza agli aventi diritto all'eredità – in quanto è nel loro interesse che l'amministrazione e la gestione dei beni è stata effettuata dal curatore – con l'istituzione, nei loro confronti di un vero e proprio contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente.¹⁴

3. ASPETTI COMUNI A TUTTE LE PROCEDURE

3.1 Adempimenti iniziali

Come in molte altre procedure di natura giudiziaria il curatore dell'eredità giacente si trova a svolgere tutta una serie di attività preliminari finalizzate alla verifica e all'accertamento del patrimonio da amministrare che si possono sintetizzare come segue:

- **Accettazione incarico e giuramento:** da eseguire quanto prima appena ricevuta la notizia. Il giuramento va fatto davanti al Giudice competente (volontaria giurisdizione). Non vi è dovere di accettare l'incarico che può essere rifiutato.
- **Fondo cassa:** per quanto consti nella prassi dei Tribunali **non è prevista** la costituzione di un fondo spese a mani del curatore (così è presso il Tribunale di Pisa).
- **Pubblicazione incarico in Gazzetta Ufficiale:** al fine di addivenire alla pubblicità del decreto, il curatore invierà all'indirizzo quotazioni@gazzettaufficiale.info il testo da pubblicare in formato word per ricevere un'offerta economica che sia comprensiva sia dei costi e dei bolli. Per dare seguito alla pubblicazione, è richiesta la contabile del bonifico bancario con indicazione del numero CRO da inviare via email o via fax unitamente all'offerta timbrata e firmata.
- **Comunicazione ufficio postale e attivazione funzione "seguimi";**

¹⁴ Cass. Civ. Sez. II 22 maggio 1986, n. 3409, Cass. Civ. Sez. II 9 marzo 2006, n. 5082

- **Acquisizione informazioni presso i pubblici registri:** sarà necessario effettuare visure al P.R.A., al catasto, al Registro Imprese e alla Conservatoria al fine di identificare eventuali beni immobili, mobili registrati, partecipazioni ecc.;
- **Acquisizione informazioni tramite attivazione cassetto fiscale presso l'Agenzia delle Entrate:** al fine di verificare eventuali contratti pendenti (sezione registro), ed eventuali crediti/debiti tributari;
- **Acquisizione di informazioni presso l'INPS:** al fine di verificare la presenza di eventuali pensioni;
- **Acquisizione informazioni tramite accesso alle banche dati:**

Anagrafe tributaria e report finanziari

E' possibile richiedere l'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c.. In merito alle modalità di accesso si segnala la Comunicazione della Direzione Regionale Emilia Romagna n. 2453 del 8 luglio 2016, nella quale si prevede che *"relativamente all'istituto dell'eredità giacente si possono presentare istanze volte a ricostruire il patrimonio del de cuius, per tali istanze è sufficiente la presentazione della nomina a curatore dell'eredità giacente, effettuata da parte del giudice"*;

Centrale rischi Banca d'Italia

Il curatore dell'eredità giacente può richiedere l'accesso ai dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, producendo il provvedimento di nomina;

- **Richiesta codice fiscale della Curatela all'Agenzia delle Entrate:** entro 60 giorni dal giuramento;
- **Comunicazione agli uffici finanziari (inps, inail, equitalia, concessionarie varie di riscossione, ufficio tributi comune, agenzia del territorio):** subito dopo il giuramento;
- **Variatione dati IVA (mod AA9/7) qualora il de cuius fosse titolare di P.Iva:** entro 30 giorni dal giuramento (per le indicazioni operative si rimanda a quando riportato nel par. 5.3 a pag. 36 del presente manuale).

Si ricorda che il curatore, non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione per l'acquisizione di tutte le informazioni sopraindicate.

3.2 Inventario

L'inventario è obbligatorio, anche se negativo, e va redatto con la massima urgenza, perché propedeutico a qualsiasi operazione di amministrazione della curatela. Può essere redatto da un cancelliere o da un notaio. Vale osservare che la regola posta dal combinato disposto degli artt. 529 c.c. e 769 c.p.c., secondo cui l'inventario dell'eredità giacente va redatto da un cancelliere o da un notaio, è stata oggetto di critiche per la sua onerosità economica e si è ritenuto che l'inventario ben potrebbe essere formato dal curatore quale pubblico ufficiale¹⁵.

Inoltre, ritenendo che il rinvio contenuto nell'art. 531 c.c. debba essere considerato operante nei limiti della compatibilità, va escluso che il curatore sia assoggettato al termine trimestrale per la formazione dell'inventario previsto dall'art. 485 c.c. Un termine può, però, essere stabilito dal giudice nell'esercizio del suo potere di controllo sull'attività del curatore¹⁶.

Trattasi di atto pubblico, con obbligo di registrazione (imposta di registro in misura fissa pari ad € 200,00 ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n.131 del 1986) e soggetto ad imposta di bollo di € 16,00 da pagarsi con Modello F23 e viene redatto in unico esemplare. Si ritiene che eventuali sopravvenienze che richiedano una modificazione dell'inventario, con redazione di un supplemento di esso, determinino il prelievo in misura non eccedente quella fissa.

L'avviso dell'inizio delle operazioni inventariali deve essere adattato alla particolarità dell'eredità soggetta alla curatela, per cui, essendo il curatore un rappresentante, anche se non in senso tecnico, dell'eredità e quindi di tutti i possibili successibili, *il pubblico ufficiale che procede alle operazioni inventariali non è tenuto a dare l'avviso a tutte le persone indicate nell'art. 771 c.p.c.*, essendo le stesse rappresentate dal curatore. In definitiva, considerata la particolare funzione dell'istituto dell'eredità giacente, il pubblico ufficiale designato dal Giudice per procedere alle operazioni inventariali dovrà provvedere all'avviso ex art.772 c.p.c solo al curatore che rappresenta l'eredità,

¹⁵ Nella relazione al progetto di legge C. 3656 del 1997, recante modifiche agli articoli 529 e 530 c.c. in materia di redazione dell'inventario dell'eredità giacente, si legge, tra l'altro, che «è ben curioso ed anzi inaccettabile che il curatore fallimentare di una grande società possa redigere a sua cura l'inventario di un patrimonio, in ipotesi, di decine di miliardi, mentre ciò non è possibile per il curatore dell'eredità giacente di un anziano pensionato deceduto senza eredi e lasciando, ad esempio, quale unico suo bene un piccolo libretto di risparmio»

¹⁶ "Successioni e donazioni" a cura di Lorenzo Balestra e Mauro di Marzio, Cedam, 2014 edizione II

anche se non si può escludere il diritto dei successibili (chiamati, legatari, creditori...) di assistere alle operazioni inventariali, previa autorizzazione da parte del giudice, pur non avendo gli stessi diritto al predetto avviso. L'eventuale istanza di tali interessati va redatta in bollo ed è dubbio se debba essere soggetta a versamento del C.U.

Hanno diritto di assistere alla redazione dell'inventario:

- 1) il coniuge superstite;
- 2) i presunti eredi legittimi;
- 3) i creditori che abbiano fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Qualora vi siano persone che non hanno residenza o non abbiano eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale nella quale si procede all'inventario (salvo che si ritenga opportuno inviare loro l'avviso al rispettivo domicilio), il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ad istanza del richiedente, nomina un notaio che rappresenti queste persone.

Nel caso in cui, prima dell'inventario, si sia proceduto all'apposizione dei sigilli, il curatore deve chiedere la rimozione degli stessi. Il cancelliere, ritirandone ricevuta, gli consegna:

- a) le chiavi da lui custodite;
- b) una copia del verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione dei sigilli stessi;
- c) una nota delle eventuali opposizioni proposte (con l'indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio degli opposenti), nota che, assieme alle copie dei verbali di apposizione e di rimozione dei sigilli, deve essere unita all'inventario.

Prima di rimuovere i sigilli, l'ufficiale incaricato dell'inventario deve innanzitutto esaminare lo stato dei sigilli stessi; e se nel corso di questa verifica egli rinvenga delle anomalie o delle alterazioni, deve sospendere ogni ulteriore operazione, facendone immediato rapporto al Tribunale, il quale si trasferisce sul luogo per le relative verifiche e per i provvedimenti necessari anche in vista della prosecuzione dell'inventario.

Al termine delle operazioni di inventario, il pubblico ufficiale procedente deve interpellare coloro che avevano la custodia dei beni mobili o che abitavano la casa in cui i beni stessi erano situati perchè

dichiarino se siano a conoscenza dell'esistenza di altri eventuali beni da comprendere nell'inventario stesso.

Si procede quindi alla nomina di un custode indicato dalle parti; in caso di disaccordo di queste ultime provvede il Tribunale.

Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

La procedura inventariale è contenuta nell'art. 775 del c.p.c.

L'inventario deve contenere, per quanto riguarda gli immobili, l'esatta descrizione del bene in oggetto, che si attua specificandone:

- 1) la natura (terreno agricolo, terreno edificabile, appartamento, autorimessa, ecc.);
- 2) il luogo di ubicazione;
- 3) almeno tre confini;
- 4) i dati di identificazione catastale.

Devono essere compresi nell'inventario anche i diritti reali immobiliari, quali la superficie o l'enfiteusi, tenendo però presente che non possono essere oggetto di inventario quei diritti che si estinguono proprio a causa della morte, **come accade per i diritti di usufrutto, uso e abitazione.**

Vanno inseriti nell'inventario anche gli immobili per i quali il *de cuius* avesse già sottoscritto un contratto preliminare di vendita, senza però che fosse stato stipulato il relativo rogito: in tal caso, infatti, il bene non è ancora uscito dal patrimonio del *de cuius*, pur se vi fosse un obbligo in tal senso sancito nel preliminare (obbligo che dunque farà parte del complessivo patrimonio ereditario dimesso dal *de cuius* e che quindi andrà a gravare l'erede, il quale sarà tenuto a rispettare i vincoli assunti dal defunto stesso).

La descrizione degli immobili deve essere il quanto più possibile dettagliata e può essere effettuata anche sulla base di un'idonea documentazione prodotta dal richiedente l'inventario, senza che vi sia quindi l'onere per l'ufficiale incaricato di recarsi sul posto; questa necessità sussiste solo nel caso in cui si tratti di inventariare un manufatto in corso di costruzione o comunque un immobile difficile a descriversi solamente attraverso documenti.

Per quanto poi riguarda i beni mobili, questi devono essere descritti e stimati; è quindi necessario che l'incaricato provveda a descrivere analiticamente ogni singolo oggetto, indicandone la materia, lo stile, lo stato d'uso, l'epoca, il peso, il valore, ecc. Per gli oggetti in argento e oro, occorre inoltre specificarne il peso ed il marchio; gli autoveicoli di qualsiasi tipo, gli aeromobili, i natanti, devono essere descritti specificandone i dati inseriti nei documenti di circolazione.

Nel caso in cui, durante l'inventario, si rinvenivano monete o denaro contante aventi corso legale, si deve procedere all'indicazione della loro quantità e specie, sia nel caso di valuta italiana, sia nel caso di valuta straniera.

E' inoltre necessario tenere conto del fatto che per il denaro fuori corso è bastevole un'indicazione sommaria di tipo numerico e che alcune monete possono presentare un valore anche di tipo numismatico.

In merito alla definizione del valore degli oggetti mobili, se l'ufficiale che procede all'inventario lo ritiene necessario, può nominare un perito stimatore che lo assista in questa operazione.

E' indispensabile, a differenza degli immobili, che tutti gli oggetti siano personalmente visionati dall'incaricato, non essendo possibile l'erezione dell'inventario sulla sola base di dichiarazioni e di documenti presentati dalla parte interessata.

Nell'inventario vanno elencate poi anche le altre attività e passività del *de cuius*: è necessario inventariare, quindi, ad esempio il debito risultante da un contratto di mutuo ipotecario e pure le azioni e gli altri titoli a lui intestati, rinvenuti in luoghi di pertinenza del defunto o depositati a suo nome.

Nel caso di conti correnti bancari, l'incaricato all'erezione dell'inventario deve inserire nel conteggio il saldo risultante alla data dell'apertura della successione.

Nell'inventario infine occorre anche procedere alla descrizione delle scritture, delle carte e delle note relative al patrimonio ereditario, documenti che devono essere firmati in principio e in fine dal pubblico ufficiale procedente.

Il pubblico ufficiale designato deve poi compiere una sommaria indagine sullo stato dei registri e dei libri commerciali, firmandone i singoli fogli e sbarrando gli spazi bianchi, e ciò per evitare la possibilità di alterarne il contenuto.

Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità di inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e delle istanze delle parti.

E' buona prassi, durante le operazioni di inventario, scattare fotografie agli ambienti ed agli oggetti: ciò semplifica le operazioni ed è utile ai fini sia di vendita che di ricognizione beni da parte degli eredi. E' fondamentale, inoltre, ai fini del reperimento di eredi, testamenti, crediti e debiti, acquisire tutta la documentazione cartacea e la corrispondenza che dovesse essere rinvenuta durante le operazioni.

Si ribasisce infine che **Il curatore non può pagare debiti o procedere alla vendita prima della redazione dell'inventario.**

3.3 Adempimenti in corso di procedura

- **Imu:** dichiarazione e pagamento secondo le scadenze di legge – non è prevista alcuna causa sospensiva per cui in mancanza di fondi sarà necessario effettuare il ravvedimento non appena si avranno le somme disponibili;
- **Spese di giustizia:** da pagare sempre ogni qualvolta esiste un ricorrente (è possibile chiedere un fondo spese al ricorrente o anticiparle quali esposti) anche senza chiedere autorizzazione al Giudice (trattasi di gestione ordinaria). Nel caso di apertura di ufficio, le spese sono prenotate a debito dalla Cancelleria. In caso poi, di incapienza totale della procedura, il Giudice provvede ad annullare la spesa di giustizia;
- **Presentazione della dichiarazione di successione:** entro 12 mesi dal giuramento¹⁷;
- **Richiesta di vulture catastali:** entro 30 giorni dalla successione;
- **Presentazione delle dichiarazioni dei redditi:**
 - presentazione, nei termini ordinari, delle dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 187 del Tuir relative al periodo d'imposta nel quale ha assunto le funzioni e ai periodi d'imposta successivi, fino al periodo di imposta anteriore a quello nel quale cessa la curatela;

¹⁷ Si ritiene che il curatore dell'eredità giacente, essendo soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, co. 2, D.P.R. 26.10.1972, n. 637, alla presentazione della dichiarazione di successione, sia tenuto al pagamento dei relativi tributi nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso. L'orientamento giurisprudenziale conferma che «per tutto il periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella dell'atto pubblico con il quale la contribuente ha dichiarato di accettare l'eredità, il soggetto passivo d'imposta è indubbiamente il curatore dell'eredità giacente» (si veda a riguardo la Sentenza 27.2.2007, n. 246, Sez. XXXVI, Commissione Tributaria Regionale, Lazio)

- presentazione, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, delle dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale ha assunto le funzioni, nonché delle dichiarazioni dei redditi relative agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
- presentazione, entro sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni, della dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era ancora scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente;
- **Adempimenti contabili e Iva per operazioni compiute dal *de cuius* possessore di P.Iva:** entro 6 mesi dal decesso;
- **Ricerca eredi (soggetti successibili)**
 - ✓ se l'erede c'è ed accetta, il curatore chiede l'autorizzazione alla devoluzione (n.b. Art. 532 c.c. ed il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata). E' sufficiente che venga rinvenuto un solo erede che accetti l'eredità perchè cessi lo stato di giacenza dell'eredità;
 - ✓ se non ci sono eredi che accettano, la procedura è volta al pagamento dei debiti ereditari, alla vendita dei beni mobili (e immobili se necessario) ed alla devoluzione del compendio residuo allo Stato;

La ricerca dei soggetti successibili parte dalla **richiesta al comune di residenza dell'estratto di morte** (che a differenza del certificato, riporta anche l'ora del decesso e lo stato civile del defunto) e **dello stato di famiglia storico del *de cuius***. Per ottenere tale certificato occorre recarsi nel Comune dove ha vissuto la famiglia del deceduto nei primi anni della sua formazione, cioè nei primi anni successivi al matrimonio dei genitori. Soltanto quel Comune, infatti, è in grado di certificare la nascita di tutti i figli della coppia. Se la famiglia avesse cambiato residenza nel periodo di tempo trascorso tra la nascita di un figlio e l'altro, sarà necessario recarsi in più Comuni.

In caso di variazione di residenza può essere di supporto il **certificato di residenza storico** che contiene i dati relativi a tutte le variazioni di residenza del soggetto interessato.

La funzione del certificato anagrafico storico non è però quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi), ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento: attuale (all'atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data).

In questo senso si è espresso il Ministero dell'Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela.

Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.

○ **Custodia e amministrazione dei beni**

La principale funzione del curatore è ovviamente quella di provvedere all'amministrazione del patrimonio ereditario: oltre al compimento dei cosiddetti atti urgenti (e cioè di tutti quegli atti dal cui mancato immediato compimento conseguirebbe un inevitabile detrimento per l'eredità), deve provvedere altresì alla vera e propria gestione del patrimonio ereditario.

A tal fine al curatore è attribuita tutta una serie di facoltà e di poteri che gli permettono di svolgere convenientemente il compito che gli è attribuito.

Va precisato ad esempio che al curatore spetta la rappresentanza processuale dell'eredità giacente: egli può cioè promuovere le ragioni dell'eredità e rispondere alle istanze proposte contro la stessa dinanzi all'autorità giudiziaria, rappresentando l'eredità in giudizio.

Quanto all'amministrazione dei beni ereditari, il curatore, sotto la vigilanza del Tribunale (che può in ogni momento domandargli i conti della gestione e revocare o sostituire il curatore stesso), può compiere sia atti di ordinaria amministrazione che atti di straordinaria amministrazione.

Il curatore deve innanzitutto procedere, con l'autorizzazione del Tribunale, alla vendita dei beni mobili allo scopo di evitare il pericolo di furti o smarrimenti e realizzare un più fruttuoso investimento dei capitali; deve poi depositare presso le casse postali o presso un istituto di

credito designato dal Tribunale il danaro che si trova nell'eredità o che si ricava dalla vendita dei mobili e degli immobili.

Egli inoltre, con l'autorizzazione del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, può procedere alla vendita degli immobili, ma solo in caso di necessità o utilità evidente (per esempio al fine del pagamento dei debiti ereditari); può altresì contrarre mutui ipotecari.

Nel caso in cui nell'eredità sia compresa un'azienda commerciale, il curatore può essere autorizzato all'esercizio dell'impresa stessa, per evitare il pregiudizio che potrebbe essere arrecato al patrimonio ereditario dalla liquidazione dell'impresa stessa (l'argomento viene approfondito nel paragrafo 5.3).

Quanto al pagamento dei debiti ereditari, il curatore può provvedervi previa autorizzazione del Tribunale. Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme dettate per la liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata (art. 498 e seguenti). Previa autorizzazione del Tribunale il curatore, pur in mancanza di opposizione dei creditori o legatari, può procedere alla liquidazione concorsuale dell'eredità giacente con l'assistenza di un notaio.

- **Cause pendenti**

In base all'art. 529 il curatore ha il potere di esercitare e promuovere le ragioni dell'eredità e di rispondere alle istanze proposte contro la stessa; è quindi legittimato, sia attivamente sia passivamente, in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che egli deve perseguire.¹⁸

In generale si ritiene che il curatore, per agire in giudizio, debba munirsi dell'autorizzazione giudiziale di cui all'art. 782, 2° co., c.p.c., ma solo per le azioni intese «a provocare un mutamento della situazione giuridica dei beni amministrati» (Natoli 1968, 276).

- **Liquidazione dei beni**

¹⁸ «*Successioni e donazioni*», Guido Capozzi, Giuffrè Editore (2002)

Poiché le sue funzioni cessano nel momento stesso in cui il chiamato accetta l'eredità, è da ritenere che l'obbligo che egli, a norma dell'art. 529 c.c., ha, "da ultimo", di "rendere il conto della propria amministrazione" debba essere assolto nei confronti del chiamato ormai erede (abbia o no già reso conto ai creditori e legatari ex art. 496 c.c., a cui rinvia l'art. 531 c.c.)

- ✓ **i beni mobili devono essere venduti entro 30 giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice disponga altrimenti** (art. 783 primo comma cpc); per i beni mobili l'autorizzazione alla vendita non sarebbe necessaria (art. 782 u.c.) ma, di fatto, è sempre richiesta. Si precisa che la Direzione Generale del Ministero, conformemente al parere reso dall'Ufficio Legislativo, ha ritenuto che le istanze presentate dal curatore al Giudice che lo ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti, ma sub procedimenti al fascicolo principale costituendo modalità attraverso le quali viene esercitata dal Giudice la vigilanza sull'operato del curatore. Di conseguenza, sulle istanze volte alla vendita dei beni mobili non deve essere corrisposto né il contributo unificato, né l'importo forfettario di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002;
- ✓ **la vendita di beni immobili può invece essere autorizzata dal Tribunale in composizione collegiale soltanto in casi di necessità** (per pagare i debiti ereditari) **o di utilità evidente** (vendita a prezzo molto favorevole). In questo caso il curatore fa istanza di nomina del perito e conferimento dell'incarico. Diversamente da quanto previsto per i beni mobili, le istanze del curatore volte ad ottenere l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell'art. 783 del c.p.c. danno luogo ad un procedimento sempre sub al principale, ma del tutto autonomo, per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e segg. del c.p.c.. In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto sia il versamento del contributo unificato (attualmente pari a € 98,00) che della marca forfettaria (€ 27,00);
- ✓ Con il ricavato dalla vendita, il curatore provvede al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, sempre su autorizzazione del Tribunale.

3.4 Rapporti con le altre procedure

Fallimento

Dichiarazione di fallimento antecedente alla nomina del curatore dell'eredità giacente

Può accadere che il defunto, in vita, sia stato dichiarato fallito. Sorge il problema, in questo caso, se, in presenza dei presupposti di cui all'art. 528 c.c., possa essere dichiarata la giacenza dell'eredità, dal momento che l'amministrazione del compendio ereditario spetta in esclusiva e senza alcun dubbio al curatore fallimentare. La risposta deve essere sicuramente positiva, poiché l'ipotesi è espressamente contemplata dall'art. 12 della legge fallimentare, secondo cui, nel caso previsto dall'art. 528 c.c., la procedura fallimentare prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente.

Dichiarazione di fallimento successiva alla nomina del curatore dell'eredità giacente

La nomina del curatore dell'eredità giacente non impedisce la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore defunto, ai sensi dell'art. 10 l.f., dichiarazione che può seguire entro un anno dalla morte. Il fallimento, infatti, può essere sempre dichiarato, anche se è stato nominato il curatore dell'eredità giacente ed anche se questo ha promosso la liquidazione concorsuale. Per l'interesse prevalente che si collega alla procedura fallimentare, è logico presumere che questa si imponga in modo esclusivo anche in caso di giacenza.

Ed anzi, è da ritenere che il curatore dell'eredità giacente sia legittimato a chiedere il fallimento del defunto, come si arguisce dall'art. 11 l.f., non solo quando lo stato di insolvenza si sia manifestato anteriormente alla morte, ma anche quando sia insorto successivamente ad essa, nel termine previsto dalla legge. Viceversa, il Tribunale di Verbania (ancorché la sentenza risulti piuttosto datata) ha affermato che *«il curatore dell'eredità giacente, con compiti esclusivi di amministrazione e di conservazione del patrimonio ereditario, non è legittimato a richiedere il fallimento di un'impresa commerciale esistente nell'asse ereditario»*¹⁹.

Detta statuizione del Giudice di merito sembra tuttavia porsi in contrasto con il principio stabilito da Cass. 14.4.87, n. 3701, che ha riconosciuto la legittimazione del curatore dell'eredità giacente

¹⁹ Trib. Verbania 3.7.98, RN, 1998, II, 1231

dell'imprenditore defunto ad agire per l'ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori.

In seguito alla dichiarazione di fallimento del defunto intervenuta successivamente alla dichiarazione di giacenza dell'eredità, i beni ereditari vanno consegnati al curatore del fallimento. Il curatore dell'eredità giacente, dunque, rimane privo sia del possesso che dell'amministrazione dei medesimi e, inoltre, deve rendere al curatore del fallimento il conto della gestione; secondo alcuni il curatore dell'eredità giacente ha la possibilità di trattenere quanto già percepito, per rimborso spese e acconti sul compenso liquidati in precedenza con provvedimenti del Giudice, e debba consegnare al curatore del fallimento il residuo netto della gestione.

Una volta consegnati i beni al curatore fallimentare e dismessa l'amministrazione dei beni ereditari, la curatela dell'eredità giacente non viene meno, salvo che il **curatore fallimentare accetti l'eredità, con l'autorizzazione di cui all'art. 35 l.f.** Ed anzi, il curatore dell'eredità giacente diviene parte necessaria della procedura fallimentare in vista dell'acquisto dell'eventuale residuo attivo sopravanzato alla chiusura del fallimento.

Procedure esecutive

Ai sensi dell'art. 560 del c.c. "...non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'articolo 499". E' il caso di rilevare come quanto detto **presupponga che il curatore intenda dar corso alla liquidazione dell'eredità concorsualmente nell'interesse di tutti i creditori**. L'eventualità si presenta sia nell'ipotesi in cui taluno dei creditori abbia proposto opposizione, sia quando il curatore stesso abbia preferito così procedere.

Nel caso, invece, che il curatore dell'eredità giacente non scelga la liquidazione dell'eredità "concorsuale" e non sono state effettuate opposizioni, si ritiene che possono essere poste in essere azioni esecutive nei confronti dei beni facenti parte dell'eredità giacente.

Iscrizione ipoteche sull'eredità giacente

Effetto della nomina del curatore è il **divieto di iscrivere ipoteche giudiziali**. Dispone, in proposito, l'art. 2830 c.c., che se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

La ratio della norma risiede nell'intento legislativo di mantenere la *par condicio creditorum*.

Il divieto di iscrizione di ipoteche giudiziali previsto dall'art. 2830 c.c., quindi si risolve in una vera e propria nullità dell'iscrizione, che, pertanto, non produce effetto alcuno.

È, infine, da considerare, in argomento, che il divieto è limitato alle sole ipoteche giudiziali e, dunque, non riguarda le ipoteche convenzionali o legali.

4. AZIONE INTERROGATORIA - Procedura ed aspetti specifici

L'art. 481, cod. civ., dichiara che chiunque vi abbia interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso tale termine senza che abbia fatto la dichiarazione il chiamato perde il diritto di accettare.

L'azione in parola è strumento potenzialmente in grado di evitare la giacenza di eredità, laddove permette di stabilire se essa si devolva o meno ai primi chiamati, od a quelli di ordine successivo che abbiano accettato in pendenza delle decisioni dei primi chiamati.

Azione interrogatoria su iniziativa dell'Ufficio Finanziario (richiesta alternativa: nomina di un curatore dell'eredità giacente)

L'esercizio dell'azione interrogatoria è, fra gli altri, consentito anche all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'applicazione dell'imposta sulle successioni, ipotecaria e catastale (identificato, di principio, in base all'art. 6 del D. Lgs. n. 346 del 1990, in quello nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto: si veda anche oltre).

L'art. 36, comma 4, del D. Lgs. n. 346 del 1990, stabilisce, in particolare, come l'Ufficio dell'Agenzia possa chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma dell'art. 481 c.c., o la

nomina di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'art. 528 dello stesso codice. Tale previsione è importante anche ai fini della legittimazione passiva alla ricezione di atti impositivi. In merito a questa citata alternativa, la Commiss. Trib. Prov. Padova con sentenza del 19/10/2001, n. 230 (Fall. Lazzarin Vs./ Agenzia Entrate), osservò che:

«In caso del fallimento del "de cuius" e di rinuncia dei chiamati all'eredità, deve ritenersi che la successiva notifica dell'accertamento tributario effettuata alla moglie ed ai figli del fallito non sia valida per carenza di legittimazione passiva dei notificati, con l'ulteriore conseguenza che anche la notifica della successiva cartella esattoriale è nulla, perchè la rinuncia all'eredità non opera con riguardo alla sola fase della riscossione, ma tale evento ha effetti immediati anche rispetto all'accertamento di carichi d'imposta dovuti dal "de cuius", e poichè i chiamati all'eredità non succedono nella situazione giuridica ed economica del "de cuius", non possono essere destinatari di atti allo stesso indirizzati; nel caso in esame l'ufficio avrebbe dovuto individuare altri successibili ed eventualmente attivare la procedura di cui all'art. 528 c.c. ».

Il Procedimento

L'art. 749, cod. proc. civ. ("Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni") regola il procedimento per la fissazione del termine (e della eventuale proroga).

Di seguito, il testo della disposizione:

"L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456]. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati [c.p.c. 137], a cura del ricorrente alla persona stessa.

Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [c.p.c. 737], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.”

In merito, si ricorda che, in base all'art. 152, c.p.c.:

“I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.”

I destinatari

Viene escluso che il curatore dell'eredità giacente possa essere destinatario dell'azione interrogatoria per conto del chiamato.

Pertanto se il chiamato è noto, è a tale persona che deve indirizzarsi l'azione.

Se il chiamato non è noto, la successione si intende devoluta ai chiamati successivi (se a loro volta noti), a norma dell'art. 70, c.c., i quali pertanto sono gli unici soggetti legittimati a dichiarare se intendono accettare l'eredità (si veda, in luogo di molti, JANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, VIII ed., Milano, 2000, p. 618). L'art. 70, c.c., dispone:

“Quando si apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.”

5. ATTIVITA' SPECIFICHE DEL CURATORE DELL'EREDITA' GIACENTE

5.1 Beni Mobili

Il primo compito del curatore è quello di procedere all'inventario dell'eredità secondo le disposizioni dettate per il beneficio di inventario.

Prima di tale incombenza il curatore può solo esperire, in analogia a quanto previsto per il Tutore dall'art. 370 c.c., gli atti indilazionabili ed urgenti, tra i quali rientrano quelli necessari per conseguire il possesso dei beni ereditari.

Potrà accedere ai pubblici registri immobiliari e mobiliari (PRA / Registro Imprese ecc.).

E' buona prassi, durante le operazioni di inventario, scattare fotografie agli ambienti ed agli oggetti, in modo da semplificare le operazioni di ricognizione dei beni, ma è utile anche ai fini della vendita successiva degli stessi. E' fondamentale, inoltre, per il curatore, ai fini del reperimento di eredi, testamenti, crediti e debiti, acquisire tutta la documentazione cartacea e la corrispondenza che dovesse essere rinvenuta durante le operazioni di inventario. **Il curatore non può pagare debiti o procedere alla vendita prima della redazione dell'inventario.**

Per la vendita dei beni ereditari mobili, il codice prevede che questi debbano essere venduti entro i 30 giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il giudice disponga altrimenti (art. 783 primo comma c.p.c.); per i beni mobili, l'autorizzazione alla vendita non sarebbe necessaria (art. 782 ultimo comma c.p.c.), ma, nella prassi, è sempre richiesta.

Poiché la giacenza dell'eredità non realizza un trasferimento di proprietà, gli adempimenti di volturazione degli autoveicoli del *de cuius* dovranno eseguirsi solo nel momento in cui vi sarà accettazione da parte degli eredi, oppure la devoluzione allo Stato o la vendita del bene nell'ambito dell'amministrazione.

Al riguardo resta da chiedersi se il curatore sia tenuto a comunicare al Pubblico Registro Automobilistico l'apertura dell'eredità giacente. Le formalità espletabili al PRA prevedono la denuncia di perdita di possesso per rinuncia all'eredità con la quale il chiamato rinunciante, con la perdita del possesso, si libera dall'obbligazione di pagamento della tassa automobilistica che, appunto, fonda il suo presupposto impositivo sul possesso del bene.

Si rammenta inoltre che, in materia di disposizione tributarie relative ai veicoli, l'art. 17, comma 18, della L. 17 dicembre 1997 n. 449, nel sostituire il testo dell'art. 94 del Codice della Strada, ha introdotto in esso i commi 7 e 8 per i quali, ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione, e relative sovrattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante l'inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene

e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse ed accessori.

Come si è espresso lo stesso Ministero delle Finanze, con circolari n. 30/E del 27 gennaio 1998 e n. 122/E dell'11 maggio 1998, la disposizione esprime la chiara volontà del legislatore di annullare le procedure di riscossione coattive nei casi di assenza di titolarità del veicolo e del conseguente obbligo fiscale; ove la perdita di titolarità o disponibilità dell'autoveicolo, pur non trascritta o annotata al PRA, risulti da atti di data certa di natura civile, amministrativa e giudiziaria, potrà essere disposto, anche d'ufficio, l'annullamento in sede di autotutela degli atti di accertamento del tributo ed accessori.

Si ritiene pertanto che, successivamente alla morte del *de cuius*, non si realizzi il presupposto impositivo della tassa automobilistica, che decorrerà solo da quando il veicolo caduto in successione sarà intestato ad un nuovo proprietario. Il curatore potrà dare notizia dell'apertura dell'eredità giacente al competente ufficio (con allegazione dell'inventario) tenendo comunque presente che, anche in caso di inerzia, dovrebbe essere possibile ottenere in via di autotutela l'annullamento di ogni pretesa relativa all'intervallo temporale di vigenza dell'eredità giacente.

Eventuali tasse automobilistiche maturate anteriormente alla morte del *de cuius* e non versate, costituiranno invece debiti ereditari.

In caso di decesso del contraente della polizza auto, gli eredi dovranno informare tempestivamente la compagnia assicurativa. Ora, in alcuni casi la copertura del mezzo è da intendersi prolungata per un periodo di "tolleranza" variabile, in altri cessa immediatamente: per evitare problemi è opportuno non utilizzare il mezzo fino a che la sua posizione assicurativa non venga regolarizzata.

5.2 Altri contratti pendenti

A differenza della disciplina fallimentare, che detta regole specifiche in ordine all'esito delle varie tipologie di contratti in corso al momento dell'apertura della procedura, le disposizioni codicistiche dell'eredità giacente nulla dispongono al riguardo, per cui occorre ricercare nella disciplina generale della successione e dei contratti le norme da applicare alla situazione di giacenza dell'eredità.

In linea generale il contratto non si estingue ed i successori, e quindi il curatore dell'eredità, subentrano nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti in essere al momento della morte.

Alla regola della successione nei contratti del defunto fanno eccezione alcuni contratti:

1. contratti con prestazione di fare, inesigibili a carico degli eredi: il contratto di mandato si estingue per la morte del mandante (art. 1722 n.4 c.c.); il contratto di agenzia si estingue per la morte dell'agente (art. 1751 c.c.); si estinguono inoltre il contratto di lavoro ed il contratto d'opera (ad esempio prestatore d'opera manuale e prestatore d'opera intellettuale). Solo nella particolare ipotesi in cui il defunto fosse un imprenditore, i contratti appena detti non si estinguono in quanto la prestazione contrattuale, in tal caso, non è personale ma afferente all'organizzazione imprenditoriale, che può anche proseguire oltre la morte del titolare;
2. contratti che riflettono propensioni personali del contraente defunto, come i contratti di partecipazione ad associazioni o società personali.

Passiamo in rassegna la casistica dei principali contratti tipici, che più frequentemente possono rinvenirsi nell'ambito del patrimonio ereditario, soprattutto se nello stesso sono ricomprese aziende.

Contratto di compravendita

Sebbene manchi un'espressa disposizione normativa, la trasmissibilità *mortis causa* del contratto deve assumersi come regola di principio e devono, invece, considerarsi alla stregua di eccezioni tutte quelle ipotesi in cui la trasmissibilità vada negata.

Pertanto, in caso di morte prima dell'esecuzione della vendita, si trasmetterà al curatore il diritto all'acquisizione della cosa venduta con obbligo di pagamento del prezzo pattuito o, viceversa, l'obbligo di consegna della cosa venduta ed il diritto di riscuoterne il prezzo.

Anche il preliminare di vendita si trasmette al curatore, il quale sarà obbligato a concludere il contratto definitivo.

Contratti di leasing, vendita con riserva della proprietà, rent to buy

Un'ulteriore questione sorge nel caso di decesso del compratore con riserva della proprietà, prima del pagamento dell'ultima rata e quindi prima del trasferimento della proprietà.

Non vi è dubbio che gli eredi, e quindi il curatore dell'eredità giacente, subentrino nella sua posizione contrattuale in base al principio generale secondo cui i rapporti giuridici patrimoniali, ove non siano basati sull'*intuitus personae* e dalla legge non risulti diversamente, si trasmettono ai successori *mortis causa*.

La particolarità del caso è semmai data dal fatto che nell'asse ereditario non c'è ancora la proprietà del bene, ma soltanto l'aspettativa legittima di acquistarlo.

Le medesime ragioni valgono peraltro anche per il diritto personale di godimento che fa capo al conduttore di un bene concesso in leasing, che alla sua morte entra a far parte dell'eredità giacente.

Contratto di somministrazione

Tipicamente potranno essere rinvenuti contratti di somministrazione inerenti le utenze, sia domestiche che aziendali, per i quali il curatore dovrà comunicare lo scioglimento del contratto.

Qualora per esigenze dell'amministrazione (si pensi ad esempio alle disponibilità di locali commerciali nei quali dover procedere alla vendita delle merci relitte) dovesse necessitare la fruizione di servizi di energia elettrica, acqua, gas, telefono gli stessi dovranno essere acquisiti dal curatore in virtù di nuovi contratti intestati alla curatela stessa, che daranno ovviamente luogo a debiti di amministrazione da pagare in "prededuzione".

Contratti di locazione di immobili urbani

La L. 27 luglio 1978, n. 392 disciplina la successione nel contratto di locazione ad uso abitativo all'art. 6, per il quale, in caso di morte del conduttore, gli succedono il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.

Diverso invece è il caso della locazione ad uso diverso da quello di abitazione, tipicamente ad uso commerciale, industriale o artigianale. L'art. 37 comma 1 della medesima legge dispone che, in caso di

morte del conduttore, gli succedono coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto con data certa anteriore all'apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività.

Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte, gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi.

Quindi, se si ritiene di poter includere tra i soggetti legittimati a continuare l'attività economica del *de cuius* anche il curatore dell'eredità quest'ultimo subentra nel contratto, in quanto facente parte di un complesso organizzato di beni, l'azienda, che il curatore può legittimamente trasferire a terzi ai sensi e nei modi previsti dell'art. 36 della stessa legge (il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento).

Contratti di affitto di fondi rustici

La legge del 3 maggio 1982, n. 203 prevede all'art. 49 che nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi: il curatore subentra pertanto nel contratto e percepirà i canoni di affitto.

Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.

Mentre, in caso di morte dell'affittuario il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma dell'art. 49 legge 203/1982.

Contratto di appalto

In base agli articoli 1674 e 1675 c.c. la morte dell'appaltatore non provoca lo scioglimento del contratto, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto.

Il committente può sempre recedere dal contratto se gli eredi dell'appaltatore (e quindi il curatore dell'eredità giacente) non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio: è evidente che questa previsione potrà trovare concreta applicazione solo nella particolarissima ipotesi in cui il curatore decida di proseguire l'attività dell'impresa del *de cuius* altrimenti con la decisione di liquidare l'impresa stessa, il curatore avrà comunicato lo scioglimento del contratto per la morte dell'imprenditore.

In quest'ultimo caso il committente è tenuto a pagare agli eredi (e quindi al curatore) il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, ed a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

Il committente ha inoltre diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.

Contratto di assicurazione

La somma dovuta a titolo di indennità non rientra nell'asse ereditario, ma viene trasferita direttamente dall'assicuratore al beneficiario ex artt. 1920 e seguenti Cod. Civ., senza che vengano, quindi, in rilievo le norme in materia di successione ereditaria.

La *polizza vita* è un contratto con il quale un soggetto c.d. contraente, previo pagamento periodico di un premio alla Compagnia di Assicurazione, garantisce ad un terzo una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla *vita* dell'assicurato, quale ad esempio la morte.

Il terzo, beneficiario dell'indennizzo della polizza e che verrà pagato dalla Compagnia Assicurativa al verificarsi dell'evento assicurato, potrà essere un erede legittimo o testamentario oppure una persona del tutto estranea alla successione ereditaria.

In effetti, il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell'indennità in virtù della successione ereditaria, ma lo acquista *iure proprio* (per diritto proprio) in forza del contratto di assicurazione con il quale la Compagnia di Assicurazione si è impegnata a pagare una somma di denaro al verificarsi dell'evento assicurato. L'art. 1920 c.c., infatti, statuisce che "per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione".

Con riferimento alle assicurazioni R.C. per autoveicoli e motoveicoli, si rimanda a quanto scritto in precedenza nel paragrafo dei BENI MOBILI REGISTRATI.

5.3 La gestione dell'azienda

Quando all'interno dell'asse ereditario è compresa un'azienda, si discute se il Curatore possa proseguire nella gestione ovvero debba procedere alla liquidazione della stessa al fine di provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati.

Bisogna premettere che, l'azienda è considerata un bene assimilabile ai beni mobili e, pertanto, la disciplina prevede che la vendita debba essere promossa entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario. In tal caso il curatore dovrà procedere alla pronta liquidazione della stessa, e si ritiene escluso che possa esercitare i compiti inerenti alla sua gestione²⁰. Questo orientamento, suggerisce un'interpretazione restrittiva dell'art. 529 c.c. che regola gli obblighi in capo al curatore dell'eredità giacente, il quale è tenuto, in generale, alla conservazione e amministrazione del patrimonio ereditario; ed è senz'altro applicabile alle aziende di minori dimensioni, che coinvolgono pochi rapporti economici. Infatti dato il rischio connesso alla gestione d'impresa, alle responsabilità e alla complessità che possono derivarne, non può ritenersi che valga la pena esporsi a tali problematiche per aziende di dimensioni ridotte per le quali l'avviamento, se esistente, è comunque un valore minimo.

Al contrario, nel caso di aziende di dimensioni rilevanti, si può perseguire un'interpretazione più ampia e, pertanto, l'obbligo di "conservazione" dei beni ereditari deve essere mirato anche alla preservazione del valore dell'avviamento esistente (che può risultare anche economicamente

²⁰ Pret. Gubbio 28/1/1989

preponderante), è quindi possibile ammettere che il curatore sia tenuto alla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Il cessare improvviso e repentino dell'attività per morte del "titolare", può costituire un grave pregiudizio per i chiamati non accettanti. Pertanto, in tal caso, si può far riferimento all'ultimo inciso del primo comma dell'art. 783 c.p.c. il quale dispone che per i beni mobili deve essere promossa la vendita "[...] **salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti.** ". In questo caso, dopo l'autorizzazione, il curatore sarà legittimato al compimento di tutti gli ulteriori atti di gestione, senza dover ricorrere per ognuno a nuovi provvedimenti giudiziari²¹.

In ogni caso, la gestione dovrà avere come fine ultimo la liquidazione del patrimonio ereditario, che sia unitaria o per singoli beni. Pertanto, in analogia a quanto previsto dalla disciplina del fallimento, si avrà una gestione provvisoria dell'azienda caduta in successione, per un periodo limitato²², per salvaguardarne il valore, nell'interesse oltre che dei legatari anche dei creditori, ma con lo scopo ultimo di procedere ad una sua liquidazione.

5.3.1 I compiti del curatore

Nel caso in cui l'impresa risulti di minori dimensioni, e si ricorra pertanto alla vendita immediata dei singoli beni entro 30 giorni dall'inventario, si deve far riferimento alla disciplina esistente per la vendita dei beni mobili. Nella prassi il Curatore procederà, in esito all'ottenimento del provvedimento autorizzativo da parte del Giudice²³ ad effettuare la vendita, depositandone poi il ricavato presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale.

²¹ Nelle formule proposte dalla prassi notarile, si propende per la richiesta di un'autorizzazione indicando un esperto per la gestione. Questa soluzione, che complica ulteriormente la fattispecie, sembrerebbe consolidare l'ipotesi che sia convenientemente praticabile solo in ipotesi di imprese di dimensioni rilevanti

²² Che va dalla nomina del Curatore dell'eredità giacente, alla cessazione dello stato di giacenza, che può verificarsi a seguito dell'accettazione dell'eredità o a seguito della prescrizione del diritto di accettarla, con conseguente acquisizione del patrimonio da parte dello Stato

²³ Secondo le formalità procedurali proprie dell'eredità beneficiata, alle quali fa rinvio esplicito l'art. 531 c.c. Nella prassi, si ritiene che il curatore possa formulare richieste autorizzative per "genere" di beni da liquidare (ad esempio obbligazioni, titoli ecc.), anche se custoditi presso diversi depositari. Un singolo provvedimento legittimerebbe il curatore ad effettuare più singole operazioni, senza necessità di una pluralità di decreti

L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione²⁴. Si tratta di un ricorso di volontaria giurisdizione, soggetto alla corresponsione di marca forfettaria (€ 27,00) e C.U. (€ 98,00), tali spese saranno (come tutte le spese della procedura), poste a carico del ricorrente o anticipate dal curatore. In caso di procedura di eredità giacente aperta d'ufficio, potranno essere "prenotate a debito"²⁵.

La vendita dei beni ereditari deve svolgersi nelle forme previste per la vendita dei beni minori²⁶, pertanto l'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli artt. 534 e ss. c.p.c. in quanto applicabili, premesse le forme di pubblicità disposte dal Tribunale. Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato a norma dell'art. 376 comma 1 Codice Civile, il Tribunale se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattativa privata²⁷.

Nel caso di aziende di rilevanti dimensioni, innanzitutto, il curatore dovrà procedere a richiedere l'autorizzazione al Giudice a proseguire l'attività imprenditoriale, in quanto trattasi di atto considerato "di straordinaria amministrazione"²⁸, da richiedersi anch'essa mediante ricorso al Tribunale con le caratteristiche sopra descritte.

Dopodiché, se l'autorizzazione sarà concessa, il curatore potrà compiere ogni attività relativa all'impresa, senza bisogno, volta per volta, di un ulteriore provvedimento²⁹.

A questo punto il curatore comunica, entro 10 giorni dalla nomina, al registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini dell'iscrizione. La modulistica necessaria si sostanzierà in:

²⁴ Art. 747 comma 1, Codice di Procedura Civile

²⁵ Come previsto dall'art 148 D.P.R. 115/02 (T.U. Spese di Giustizia)

²⁶ Artt. 733 e 734, Codice di Procedura Civile

²⁷ Art. 191 Disp. Att.

²⁸ Per gli atti di straordinaria amministrazione sono da intendersi gli atti suscettibili di incidere direttamente o indirettamente sulla sostanza patrimoniale, impegnandone la responsabilità o mettendola a rischio. Cfr. C. Giannattasio, Delle successioni, in AAVV., *Commentario del codice civile*, tomo I, Torino, 1971, 252

²⁹ Il curatore, compiuto l'inventario, può chiedere l'autorizzazione alla continuazione dell'impresa. L'esercizio dell'impresa può essere autorizzato dal Tribunale, il quale emetterà un unico provvedimento al fine di consentire ogni atto inerente la gestione ordinaria dell'azienda. Cfr G. Grosso, A.Burdesse, *Le successioni. Parte Generale*, in Tratt. Dir. civ. it., diretto da G. Vassalli, Torino, 1977

- Intercalare P, riquadri 1 e 2, con eventuali ulteriori informazioni utili nel modulo note;
- Codice atto A15;
- Data atto: data dell'invio telematico della pratica;
- Allegati: nessuno;
- Importi: Diritti di segreteria: € 10,00; Imposta di bollo: esente;
- Modello AA7/9 per l'Agenzia delle Entrate da allegare alla pratica ComUnica.

La gestione effettuata dal Curatore dovrà comunque sempre essere volta alla liquidazione dell'impresa, in prima battuta come bene unitario (di modo da preservare il valore dell'avviamento); in seconda battuta, se vi fosse la necessità impellente di far fronte a posizioni debitorie, si potrà procedere alla vendita anche di singoli beni facenti parte dell'azienda. Le procedure di vendita dovranno seguire l'iter sopra specificato per la vendita di beni mobili.

Nel caso in cui il curatore sia autorizzato alla prosecuzione dell'attività d'impresa, i debiti di gestione saranno soddisfatti per mezzo dei proventi derivanti dalla stessa. L'autorizzazione per tali operazioni deve ritenersi già compresa in quella rilasciata inizialmente per lo svolgimento dell'attività.

Se alla chiusura dell'eredità giacente, risulta la devoluzione allo Stato, il curatore dovrà consegnare i beni, sia mobili che immobili, al Demanio affinché questo ne prenda possesso.

5.3.2 Profili fiscali

L'art. 187, comma 1, D.P.R 917/1986 (TUIR) dispone che, se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione (data del decesso del *de cuius*), il reddito dei beni ereditari è determinato in via provvisoria, secondo le disposizioni che regolano la tassazione delle persone fisiche³⁰. Pertanto trattandosi di un patrimonio distinto e separato, il curatore dovrà presentare un'autonoma dichiarazione dei redditi (modello Unico), in base alla quale effettuerà la liquidazione provvisoria e il relativo versamento delle imposte, indicando i dati anagrafici e i redditi del *de cuius*. Inoltre compilerà il quadro "Riservato a chi compila la dichiarazione per conto di altri" per indicare le proprie generalità, il proprio codice fiscale e "**Codice carica**" 2.

³⁰ Circolare ADE 156/E del 7/8/2000; conforme, Agenzia delle Entrate, risoluzione 216/E del 29/5/2008

Come disposto dall'art. 187 TUIR, qualora il chiamato all'eredità sia una persona fisica (oppure non è noto), i redditi fondiari confluiscono, normalmente, nei quadri RB e RN del modello Unico; il reddito dei cespiti ereditari si determina provvisoriamente con i criteri previsti per l'IRPEF attuando la tassazione separata in via provvisoria con applicazione al reddito imponibile dell'aliquota del 23%.

Pertanto, il curatore, dovrà presentare le dichiarazioni dei redditi relative al periodo nel quale assume le funzioni e dei successivi, nei termini ordinari. Inoltre, presenterà entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, la dichiarazione relativa al periodo in cui si è aperta la successione (se anteriore a quello di assunzione delle funzioni) e quella relativa ai redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto.

Il curatore è inoltre tenuto a³¹:

- Adempiere agli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel D.P.R. 600/73, per il periodo di imposta in cui ha assunto le funzioni e per i periodi di imposta successivi, fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui cessa la curatela dell'eredità, qualora nell'asse ereditario siano comprese aziende commerciali o agricole;
- Presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni del sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nel periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale ha assunto le funzioni, nonché negli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo e relative a quelli effettuati nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era ancora scaduto alla data del decesso, quella relativa ai pagamenti effettuati nel periodo d'imposta precedente.

Ai fini IVA sarà dovuta una dichiarazione di variazione di dati per rappresentare la giacenza dell'eredità, con utilizzazione del modello AA9/12 – Imprese individuali e lavoratori autonomi, cui farà seguito la dichiarazione di cessazione dell'attività, a conclusione delle operazioni di liquidazione aziendale o di cessione dell'azienda caduta in successione, senza prosecuzione dell'attività.

Ad oggi si segnala che, in fase di trasmissione telematica del suddetto modello, il sistema produce una ricevuta di scarto con la seguente segnalazione: "dati input errati – titolare deceduto". Il funzionario

³¹ Art. 5ter, comma 2, D.P.R. 322/1998

dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il terminale, ha la possibilità di vedere tutti i dati del *de cuius* ma non può operare in quanto esiste un blocco automatico che non permette di effettuare modifiche. Posto che la variazione si rende necessaria, la stessa può essere inviata a mezzo Pec alla Direzione Provinciale, la quale attraverso l'Ufficio competente per territorio, provvede ad inserire manualmente la variazione ed invia, a mezzo pec, il modello AA6/1 in cui risulta che il legale rappresentante è ora il curatore dell'eredità giacente (questa procedura è stata utilizzata con successo in Lombardia da un collega di Legnano).

Verrà invece utilizzato il modello AA4/8 per la cessazione del codice fiscale del *de cuius* a chiusura della giacenza. Infatti, in sede di vendite di beni ereditari interessati dall'applicazione dell'IVA, gli adempimenti di fatturazione e dichiarativi saranno eseguiti dal curatore, in quanto amministratore in luogo del contribuente. Tali adempimenti terranno conto dell'eventuale alternatività con l'imposta di registro, quando previsto, oltre che delle eventuali aliquote agevolate.

Fuori dai casi di alternatività, potranno ricorrere casi di vendite di beni ereditari soggetti esclusivamente ad imposta di registro: ad esempio, la vendita dell'azienda oltre che le cessioni di beni non provenienti da attività d'impresa in vita esercitata dal *de cuius*. In tali casi, ai sensi dell'art. 44, comma 1 del TUIR, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione diminuito della parte già assoggettata ad imposta³².

5.4 Le partecipazioni in società di persone

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, è previsto, in capo ai soci superstiti l'obbligo di liquidare la quota agli eredi, a meno che detti soci preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano (art. 2284 c.c.)

³² Ci si riferisce al caso dell'art. 587 cpc, "Inadempienza dell'aggiudicatario", il quale dispone che: "Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176]". La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza

Analogamente a quanto previsto per le altre ipotesi di scioglimento parziale del rapporto sociale, la norma citata individua, come “effetto legale” della morte del socio, lo scioglimento del vincolo tra tale socio e la società, con conseguente obbligo, per i soci superstiti (*rectius*, per la società), di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi.

Tale disciplina non ha, tuttavia, carattere imperativo. Il richiamato art. 2284 c.c. concede, infatti, ai soci superstiti la facoltà di optare, in alternativa, per:

- lo scioglimento della società, con conseguente “assorbimento” della liquidazione della quota del socio defunto nella più generale liquidazione dell’ente societario;
- la continuazione della società con gli eredi, sempre che questi vi acconsentano, con conseguente subingresso degli eredi stessi nella posizione sociale del socio defunto.

E’ opinione diffusa che i soci superstiti debbano decidere se adottare la diversa soluzione dello scioglimento anticipato della società o se proporre agli eredi l’ingresso in società, al fine della prosecuzione dell’attività sociale con gli stessi, entro il termine di sei mesi dallo scioglimento del vincolo particolare concesso per la liquidazione della quota del socio defunto ai sensi dell’art. 2289 co. 4 c.c.³³.

La scelta tra le varie opzioni delineate dal legislatore compete ai soci superstiti, e gli eredi non possono interferire nella stessa (salva la necessità del loro consenso nel caso in cui i soci superstiti intendano proporre loro di continuare la società).

Regime legale: continuazione della società tra i soci superstiti e liquidazione agli eredi della quota del socio defunto

Secondo il regime legale delineato dal codice civile, a seguito della morte di un socio:

- si verifica l’immediato e definitivo scioglimento del vincolo particolare che legava quest’ultimo alla società, la quale prosegue con i soli soci superstiti;

³³ Trib. Genova 10.11.93; Cass. Civ. Sez. I n. 936 del 16.2.81

- gli eredi non assumono la posizione del defunto nell'ambito della società e, quindi, non acquistano la qualità di soci, ma hanno esclusivamente un diritto di credito avente ad oggetto la liquidazione della quota del loro *dante causa*, da operarsi entro sei mesi dalla morte dello stesso³⁴.

Da quanto sopra si ricava che:

- a seguito della morte di un socio, **non si verifica l'automatico subingresso degli eredi nella compagine sociale;**

- nell'ambito dei modelli organizzativi a base personale, la *quota sociale* (e, quindi, la qualità di socio) non è normalmente trasmissibile a causa di morte, stante la rilevanza che la persona del socio riveste nelle società personali nonché la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali per tutti i soci illimitatamente responsabili³⁵.

Conseguentemente, l'ingresso degli eredi in società non si attua in via successoria, ma richiede il raggiungimento di uno specifico "accordo di continuazione" tra gli eredi stessi e i soci superstiti (ovvero l'inserimento di un'apposita clausola in tal senso nel contratto sociale)³⁶.

In tal senso, l'eventuale mancata liquidazione della quota agli eredi nel termine previsto, rappresenta un inadempimento dei soci superstiti, ma non determina, in mancanza di un accordo, il subentro nella società dell'erede del socio³⁷.

L'art. 2284 c.c., dettato in materia di società semplice, si applica anche nei casi di morte dei soci della snc e dei soci accomandatari della sas. Diversi sono, invece, gli effetti della morte del socio accomandante di sas, dal momento che, ai sensi dell'art. 2322 co. 1 c.c., la quota di partecipazione di detto socio è trasmissibile per causa di morte.

³⁴ Cass. Civ. Sez. I 12.5.2010 n. 11494; Cass. Civ. Sez. II 11.5.2009 n. 10802; Cass. Civ. Sez. I 23.3.2005 n. 6263

³⁵ Trib. Milano 14.10.2009

³⁶ cfr. Consiglio Nazionale del Notariato Studio 261-2009/I, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 16.3.2011; in giurisprudenza, Cass. 19.6.2013 n. 15395; Cass. 21.11.2011 n. 24476; Cass. 11.10.2006 n. 21803

³⁷ Cass. Civ. Sez. I 23.3.2005 n. 6263

Scioglimento della società

Ove i soci superstiti, entro la scadenza del detto termine semestrale, decidano di sciogliere la società, la liquidazione separata della quota del socio defunto viene assorbita in quella dell'intero patrimonio sociale: gli eredi perdono, dunque, il diritto alla liquidazione della quota nei sei mesi *ex art. 2289 c.c.*, dovendo, per contro, attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione della società, per partecipare con i soci superstiti alla divisione dell'attivo che residui dopo l'estinzione dei debiti sociali.

In tal caso, quindi, la quota spettante agli eredi del socio defunto non è più valutata in base ai criteri fissati dall'*art. 2289 c.c.*, ma è determinata in relazione al risultato effettivo della liquidazione dell'attivo patrimoniale, con i tempi e le modalità previste per la stessa.

Tanto naturalmente, purché il diritto del socio uscente o degli eredi alla liquidazione non possa dirsi definitivamente acquisito. Qualora, invece, con il decorso del termine di legge, il diritto di credito alla somma corrispondente al valore della *quota*, determinato in base all'*art. 2289 c.c.*, si sia perfezionato, le vicende societarie successive, ivi compreso lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della *società*, non potranno più avere alcuna rilevanza³⁸.

Relativamente alla posizione degli eredi nel caso in cui i soci superstiti optino per lo scioglimento della società e si verifichi, appunto, l'assorbimento della liquidazione della quota del socio defunto in quella dell'intero patrimonio sociale, **il Consiglio Nazionale del Notariato ritiene che essi non subentrino, comunque, nella posizione del *de cuius* - diventando soci *iure hereditatis* e partecipando alla liquidazione della società in posizione di parità con i soci superstiti - ma che essi continuino a rimanere semplici creditori della quota di liquidazione, per cui ad essi non potrà essere riconosciuto alcun controllo sulle operazioni di liquidazione societaria.** Diversamente argomentando, infatti, gli eredi diventerebbero soci - sia pure di una società in liquidazione - per volontà dei soli soci superstiti,

³⁸ App. Bari 20.12.2012 n. 1388 e Cass. Civ. Sez. I 27.4.2011 n. 9397

in contrasto con il principio che subordina il subingresso degli eredi in società al consenso degli eredi stessi³⁹.

Nel tracciare il contenuto di tale diritto di credito, si precisa che gli eredi devono, comunque, ritenersi esclusi dalla partecipazione ai risultati (attivi e passivi) delle operazioni sociali successive alla morte del loro *dante causa*⁴⁰.

Continuazione della società con gli eredi

Per la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, è invece necessario che intervenga un accordo tra gli eredi stessi e i soci superstiti, avente natura di atto *inter vivos*⁴¹.

L'ingresso degli eredi nella compagine sociale costituisce una modificazione dell'atto costitutivo: ove non sia convenuto diversamente, quindi, la decisione dei soci superstiti di continuare la società con gli eredi deve essere presa all'unanimità, ai sensi dell'art. 2252 c.c.⁴²

E' altresì richiesto, come detto, il consenso degli eredi: ciò in quanto l'entrare a far parte di una società comporta, tra l'altro, l'assunzione degli obblighi derivanti dal contratto sociale.

L'accordo tra i soci superstiti e gli eredi non è soggetto, comunque, a particolari requisiti di forma, potendo risultare anche da fatti concludenti⁴³.

Pluralità di eredi

In caso di pluralità di eredi, la dottrina ammette che la prosecuzione possa avvenire limitatamente ad uno o ad alcuni di essi, per la parte di quota loro spettante, con conseguente obbligo di liquidare la partecipazione soltanto agli eredi con cui non sia stato raggiunto l'accordo di continuazione, in proporzione alle rispettive ragioni ereditarie.

³⁹ cfr. Consiglio Nazionale del Notariato 16.3.2011 n. 261-2009/I, per cui in nessun caso, agli eredi del socio defunto può essere riconosciuta la qualità di soci della società in liquidazione

⁴⁰ Trib. Milano 14.1.2009; Trib. Milano 2.6.94

⁴¹ Cass. Civ. Sez. I 11.10.2006 n. 21803

⁴² Trib. Lucca 5.11.2007

⁴³ cfr. Studio Consiglio Nazionale del Notariato 16.3.2011 n. 261-2009/I; in giurisprudenza, Cass. 23.3.2005 n. 6263; Cass. 16.12.88 n. 6849

E' discusso invece se, nell'ipotesi di continuazione della società con più eredi, debba procedersi alla divisione della partecipazione del socio defunto tra questi ultimi ovvero se la partecipazione resti indivisa e si debba nominare un rappresentante comune; si ritiene comunque che, in assenza di un accordo espresso nel senso della indivisibilità, ciascun erede diventi socio direttamente in proporzione alla misura della sua partecipazione all'eredità: si avrebbe, cioè, un'automatica divisione della partecipazione sociale del defunto in più partecipazioni distinte⁴⁴.

E' fatta salva la possibilità che, mediante un'apposita pattuizione, venga a crearsi una situazione di comunione della quota.

Predeterminazione convenzionale nel contratto sociale delle conseguenze della morte del socio

A *latere* della disciplina legale e delle opzioni alternative espressamente indicate nell'art. 2284 c.c., è inoltre lasciata ai soci, ai sensi della stessa norma, un'ampia autonomia nel predeterminare convenzionalmente le conseguenze della morte di uno di essi.

Il patto sociale stipulato in previsione della morte di un socio può assumere vario contenuto, potendo prevedere, ad esempio, l'obbligo dei soci superstiti di:

- procedere in ogni caso allo scioglimento della società, con esclusione della possibilità di optare per la liquidazione separata della quota del socio defunto o per la continuazione della società con gli eredi;
- liquidare la quota agli eredi del socio defunto; si parla, in tal caso, di "clausole di consolidazione": con esse, si stabilisce che la quota sociale del defunto resterà senz'altro acquisita agli altri soci, andando ad accrescere le loro rispettive quote di partecipazione, mentre agli eredi sarà liquidato soltanto il valore della quota del *de cuius*; tali clausole sono finalizzate ad assicurare stabilità alla compagine sociale e si configurano come una rinuncia preventiva da parte dei soci, effettuata in sede di contratto sociale, ad avvalersi delle due alternative concesse *ex lege* dello scioglimento della società o continuazione dell'attività sociale con gli eredi⁴⁵;

⁴⁴ Cass. Civ. Sez. II 16.12.88 n. 6849

⁴⁵ Trib. Vercelli 19.11.92

- proseguire la società con gli eredi (tutti o alcuni) del socio deceduto; con quest'ultimo tipo di clausole - definite "clausole di continuazione" - i soci si vincolano *ab initio* ad ammettere gli eredi nella compagine sociale, precludendosi le altre due alternative (liquidazione della quota o scioglimento della società); viene, così, perseguito l'obiettivo di favorire la prosecuzione della società con gli eredi, al fine di evitare depauperamenti del patrimonio sociale per effetto della liquidazione della **quota** del socio defunto⁴⁶.

In particolare, le clausole di continuazione risultano le più diffuse nella pratica delle **società** personali; dette clausole sono, a loro volta, classificabili in tre tipologie:

- clausole di continuazione facoltativa;
- clausole di continuazione obbligatoria;
- clausole di continuazione automatica (o clausole di *successione*).

Clausole di continuazione facoltativa

Le clausole di continuazione facoltativa vincolano i **soci superstiti** a continuare l'attività sociale con gli eredi del socio deceduto, mentre questi ultimi conservano la facoltà di scegliere tra l'adesione alla **società** o la richiesta di liquidazione della **quota**; se, nel congruo termine loro prefissato, gli eredi **non si pronunciano**, i soci dovranno procedere alla **liquidazione della quota**.

Le **clausole di continuazione facoltativa** sono generalmente ritenute **valide**, in quanto costituiscono libera espressione dell'autonomia contrattuale dei soci e, richiedendo comunque il consenso degli eredi, lasciano invariata la libertà di questi ultimi di aderire o meno al contratto sociale.

Clausole di continuazione obbligatoria

Dubbia è invece la validità delle clausole di continuazione obbligatoria, con cui il contratto sociale impone non solo ai soci, bensì anche agli eredi l'obbligo di continuare la società, con la conseguenza

⁴⁶ Corte d'Appello Catania 16.9.80

che, ove questi ultimi non prestino il loro consenso ad entrare nella compagine sociale, saranno tenuti al risarcimento dei danni.

Detto consenso resta, tuttavia, pur sempre necessario per l'assunzione della qualità di socio.

In ordine alle conseguenze della mancata adesione alla società da parte degli eredi, è generalmente affermato che il rifiuto di questi ultimi comporta soltanto l'obbligo del risarcimento del danno, dovendosi escludere, invece, che l'obbligo di subentrare nella partecipazione sociale del *de cuius* possa essere suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Clausole di continuazione automatica (o clausole di successione)

Con le clausole di continuazione automatica (o clausole di *successione*), si prevede l'automatico subingresso degli eredi in società: essi, cioè, acquistano automaticamente la qualità di soci per effetto dell'accettazione dell'eredità, a prescindere da una loro esplicita dichiarazione di volontà in tal senso.

Tali clausole sono generalmente ritenute invalide, perché in contrasto con:

- il divieto di patti successori di cui all'art. 458 c.c.;
- l'interesse dell'erede alla libera scelta in ordine all'acquisto della veste di socio e con i principi propri del diritto societario, che subordinano l'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile alla dichiarazione di volontà del soggetto interessato⁴⁷;
- i principi sull'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (artt. 470 e 490 c.c.), dal momento che l'erede, in quanto "nuovo socio", dovrà rispondere senza alcun limite anche dei debiti sociali sorti anteriormente al suo ingresso in società (art. 2269 c.c.). La responsabilità illimitata assunta dal socio di una società di persone sarebbe, quindi, incompatibile con la facoltà - spettante all'erede, nonostante qualunque divieto del testatore - di limitare la propria esposizione al valore dell'eredità ricevuta, accettando l'eredità medesima con beneficio d'inventario.

⁴⁷ In senso contrario, sulla validità di una clausola di continuazione in una sas recante, genericamente, la previsione della trasmissibilità "a causa di morte" delle quote sociali di tutti i soci - anche accomandatari - purché senza la automatica trasmissibilità anche del "*munus*" di amministratore, Cass. Civ. Sez. I 19.6.2013 n. 15395, e, conforme, Cass. Civ. Sez. I 4.3.93 n. 2632

5.5 Le partecipazioni in società di capitali

L'art. 2469 del c.c. recita: *“Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.*

Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.”

Nella disciplina delle società a responsabilità limitata vige il principio della libera trasferibilità della partecipazione, sia per atto tra vivi sia *mortis causa*. Pertanto, non vi è alcun obbligo in capo agli altri soci e/o alla società, di liquidare la quota del socio defunto agli eredi.

L'unica eccezione è rappresentata da un'eventuale previsione statutaria di intrasferibilità delle quote, che assimilerebbe la società di capitali alla disciplina prevista per le società di persone.

Più frequentemente, lo statuto può condizionare il trasferimento al gradimento da parte di un terzo soggetto. In tal caso, se i vincoli posti di fatto impediscono il trasferimento della partecipazione, al socio erede spetta il diritto di recesso con conseguente liquidazione della propria quota.

Una norma simile è prevista anche per le società per azioni all'articolo 2355-bis c.c., rubricato “Limiti alla circolazione delle azioni”: *Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.*

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo

2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.”

Il Curatore dell'eredità giacente, che abbia nei beni in amministrazione quote di società di capitali o azioni, dovrà segnalare alle società l'indirizzo cui inoltrare le comunicazioni sociali.

Il Curatore avrà diritto di voto nelle assemblee per l'ordinaria amministrazione; per le assemblee straordinarie dovrà essere preventivamente autorizzato dal giudice.

5.6 La vendita di immobili

Il curatore dell'eredità giacente deve procedere alla vendita dei beni immobili ai sensi dell'art. 783, 2° comma c.p.c., **nel solo caso di necessità o utilità effettiva.**

L'alienazione dei beni immobili non si configura, quindi, come una previsione *ex tunc* dei compiti del curatore, ma solo un'eventualità da prendere in considerazione in determinati casi, qualora la vendita del bene sia preferibile alla detenzione ed amministrazione del bene stesso.

Ad esempio, la necessità di alienazione può verificarsi quando non vi sia disponibilità di risorse liquide o finanziarie sufficienti a coprire i debiti ereditari.

Sempre a titolo di esempio, l'evidente utilità può essere rappresentata dalla constatazione che le spese di manutenzione e gestione dell'immobile siano superiori al possibile realizzo della vendita dello stesso.

Modalità della vendita

È da tener presente che l'inventario redatto all'apertura dell'eredità giacente prevede l'annotazione dei beni immobili, ma non la loro valutazione. Il Curatore, che si trova nella condizione prevista

dall'art. 783, 2° comma c.p.c., prima di procedere all'alienazione dell'immobile, dovrà, innanzitutto, richiedere al Tribunale adito, la nomina di un esperto stimatore che ne rediga appropriata perizia.

La norma non impone un *modus operandi* per l'effettuazione della vendita. Di conseguenza, essa potrebbe anche avvenire tramite trattativa privata. Di fatto, però, la maggior parte dei Tribunali prevedono che le vendite vengano effettuate tramite procedura competitiva, come indicato nelle esecuzioni forzose, al fine di garantire maggiore trasparenza della procedura, e in virtù della tutela di tutte le parti coinvolte.

Seppure vengano utilizzate le modalità previste dalle vendite esecutive e dalle vendite concorsuali, la vendita immobiliare nell'eredità giacente mantiene le proprie caratteristiche di **vendita volontaria**, in quanto, a differenza delle altre, non comporta la liberazione dell'immobile dalle ipoteche.

Istanza e autorizzazione

La norma disciplinata dall'art. 782, 2° comma c.p.c. prevede che, nella eventualità si ritenga utile e necessaria la vendita immobiliare, il curatore debba chiedere al giudice monocratico il consenso alla presentazione del ricorso per autorizzazione a vendere, in quanto tutti gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice che esercita la vigilanza sulla procedura. Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 783, 2° comma c.p.c. la competenza dell'autorizzazione è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il curatore dovrà ottenere la predetta autorizzazione dal Tribunale collegiale riunito in Camera di Consiglio.

Nella istanza di autorizzazione alla vendita il Curatore indicherà:

- l'esatta individuazione del compendio immobiliare posto in vendita,
- le cause di utilità o necessità alla vendita,
- lo stato dell'immobile,
- la valutazione risultante dalla perizia del tecnico stimatore,

- le modalità previste per la vendita,
- gli eventuali gravami sul bene e gli accordi di cancellazione degli stessi.

Annotazioni, cancellazioni, gravami

Come già anticipato, la vendita immobiliare dell'immobile ereditario, **ha natura volontaria**, seppure autorizzata giudizialmente e svolta nelle forme delle vendite forzose. **In particolare, la vendita dell'immobile nell'eredità giacente non comporta la liberazione dell'immobile dalle ipoteche col provvedimento del giudice che lo assegna.**

Nel caso di privilegi iscritti sull'immobile, saranno i titolari degli stessi a dover prestare il loro assenso alla cancellazione, rendendosi parte attiva alla cancellazione degli stessi. **La procedura provvederà alla distribuzione dell'attivo ricavato rispettando le ragioni di prelazione, previa graduazione, in modo da non arrecare pregiudizio alcuno ai creditori.**

Se il bene oggetto di privilegio non copre tutti i pregiudizi iscritti o tutti i debiti dell'eredità ognuno riceverà quanto riceverebbe da una qualsiasi procedura di vendita coattiva.

Gli incapienti nulla riceverebbero da una esecuzione immobiliare o fallimentare e nulla riceveranno (salvo possibilità di rifarsi su altri beni del debitore) dalla distribuzione.

Cosa accade se un creditore dovesse rifiutarsi di acconsentire alla cancellazione del proprio privilegio? In tal caso il curatore dovrà manifestare al creditore la neutralità, dal punto di vista economico dell'operazione. Nei casi più ostinati, il curatore dovrà far presente al creditore che il proprio atteggiamento non collaborativo sarà denunciato al giudice e potrebbe causare la chiamata a rispondere dei danni che provocherà alla procedura, ai chiamati ed ai creditori.

In caso di rifiuto da parte del creditore ad acconsentire alla cancellazione delle ipoteche, si dovrà ricorrere alla **procedura prevista dagli artt. 2889 e segg. c.c. e artt. 792 e segg. c.p.c..**

L'art. 2899 c.c. prevede "Il terzo acquirente dei beni ipotecati che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purchè nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell'articolo 2890 c.c.: *"L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale*

giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

- 1) Il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
- 2) La qualità e la situazione dei beni con numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
- 3) Il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione.

Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunci giudiziari."

L'art. 792 c.p.c. ulteriormente prevede: "L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il Presidente provvede con decreto.

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti."

L' Art. 793 c.p.c. dispone: "Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti a cura dell'acquirente."

Se nel termine di cui all'art. 2891 c.c. (quaranta giorni) i creditori iscritti ovvero i rispettivi fideiussori non hanno chiesto, con ricorso al presidente del tribunale, l'espropriazione dei beni, il giudice designato all'udienza fissata ex artt. 793 –794 c.p.c., *“accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.”*

A parte qualche problema di coordinamento tra le norme sulla distribuzione del ricavato nella vendita immobiliare e le norme sull'eredità giacente, la procedura è ben delineata dalle norme appena enunciate.

Qualora sia stata richiesta l'espropriazione, il giudice *“verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.”*, cioè alla vendita forzosa dell'immobile che seguirà la propria procedura. Che questa sia la soluzione, trova indiretta conferma nell'art. 499 c.c. che, nell'eredità beneficiata, sotto il titolo *“Procedura di liquidazione”* così si esprime *“[...] Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente”*.

Trasferimento della proprietà

A differenza di quanto avviene nelle esecuzioni immobiliari (art. 586 c.p.c.), **nella curatela dell'eredità giacente non vi è un organo adito a emanare il decreto di trasferimento.**

Si pone quindi il dubbio se il trasferimento della proprietà dell'immobile debba effettuarsi con la stipula di un contratto di compravendita tra il curatore e l'aggiudicatario, oppure con il decreto di trasferimento pronunciato dal giudice. In proposito si riporta una decisione del Tribunale di Monza, in riferimento al non dissimile caso della curatela dei beni rilasciati ai creditori, per il quale si è decisamente optato per la prima soluzione (trasferimento a mezzo atto compravendita tra il curatore e l'aggiudicatario) : *«che, ai sensi dell'art. 499 c.c. “l'erede ... provvede a liquidare le attività ereditarie*

facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie”; che l’art. 748 c.p.c. impone che la vendita di beni ereditari deve compiersi “nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori”; che l’art. 733 c.p.c. prevede che, se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili, e l’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli artt. 534 ss., in quanto applicabili; che tra le norme in tal modo richiamate devono ritenersi ricomprese esclusivamente quelle che regolano le modalità esecutive dell’incanto, ma non quelle concernenti i modi e i termini in cui deve aver luogo il trasferimento del bene; che ciò è chiaramente desumibile dal testo della norma, il quale fa riferimento all’operato “dell’ufficiale designato alla vendita”, senza menzionare in alcun modo il soggetto che, nella diversa interpretazione, dovrebbe disporre per decreto il trasferimento, e, cioè, il giudice dell’esecuzione; che, inoltre, la norma, nell’effettuare il rinvio in questione, contempla unicamente l’effettuazione dell’incanto, ma non le attività ad esso conseguenti (“procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli artt. 534 ss.”); che l’art. 586 c.p.c., ove prevede l’emissione del decreto di trasferimento, presuppone evidentemente l’esistenza di un processo esecutivo in corso, nell’ambito del quale si sia già proceduto alla nomina di un giudice dell’esecuzione; che, pertanto, tale norma non sarebbe applicabile nel caso di specie, nel quale la competenza a decidere appartiene ad un organo collegiale, ed in cui il procedimento è regolato dalle diverse norme di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.; che, d’altra parte, non è neppure ipotizzabile che possa ora ed ai fini della mera emissione di un decreto di trasferimento, instaurarsi un procedimento esecutivo, con conseguente nomina di un giudice dell’esecuzione che abbia il potere di emettere il provvedimento di cui sopra, stante la mancanza di qualsiasi giuridico presupposto che a ciò autorizzi; che, d’altra parte, la soluzione in esame non avrebbe alcuna giustificazione sul piano dell’economia processuale, atteso che esiste già un soggetto pienamente dotato dei necessari poteri per procedere alla alienazione, quale è il curatore dell’eredità; che, infine, ove il trasferimento dovesse essere effettuato dal giudice con decreto, non si comprenderebbe per qual motivo si sarebbe posto invece a carico del curatore ... l’obbligo di chiedere una autorizzazione per una attività che a quel punto egli non dovrebbe in realtà svolgere (in quanto il trasferimento sarebbe esclusiva opera del giudice); che deve pertanto ritenersi che non sia nella specie accoglibile la istanza di emissione di

decreto ex art. 586 c.p.c. ...; che va invece emessa autorizzazione al trasferimento in favore della aggiudicataria» (Trib. Monza 18.10.94, FP, 1995, I, 87).

Tassazione del trasferimento

Come per ogni compravendita di immobili, la tassazione dipende da vari fattori, indipendentemente dal fatto che avvenga tramite procedura giudiziaria.

I beni immobili soggetti a vendita nella procedura di curatela dell'eredità giacente mantengono i medesimi requisiti e la medesima imposizione alle imposte dei beni soggetti a compravendite per atti tra vivi.

Innanzitutto è necessario distinguere se i **beni fossero detenuti dal *de cuius* a titolo di beni personali oppure in qualità di soggetto titolare di reddito di impresa (ditta individuale) o di lavoro autonomo (professionista).**

Bene a titolo privato

Se il *de cuius* deteneva il bene a titolo di bene privato, la vendita è assoggettata all'imposta di registro con aliquota del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Stando alle disposizioni di cui all'art. 459 c.c. l'erede (che successivamente accetterà l'eredità) sarà considerato titolare del patrimonio ereditario fin dal momento dell'apertura della successione stante l'efficacia retroattiva dell'accettazione (ciò comporta ai fini fiscali una liquidazione delle imposte definitive in capo all'erede che tenga conto del reddito posseduto da quest'ultimo in ciascun periodo d'imposta in cui è esistita l'eredità giacente, e per la quale il curatore ha provveduto a presentare la dichiarazione nonché ha provveduto alla liquidazione delle imposte in modalità provvisoria). Infine, l'art. 67 TUIR prevede, al comma 1 lett. b), che non costituiscono redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione. Alla luce del combinato disposto dei richiamati articoli si ritiene che la plusvalenza discendente dall'eventuale alienazione dell'immobile possa beneficiare della suddetta esenzione in quanto il curatore dovrebbe operare come mero soggetto tenuto agli adempimenti fiscali per conto del futuro soggetto passivo (persona fisica) che diventerà erede in futuro con decorrenza retroattiva.

Bene impresa

Se il bene immobile del *de cuius* è detenuto a titolo di impresa (ditta individuale o lavoratore autonomo), a seconda dei casi, la cessione potrà essere:

- esente da Iva, con l'imposta di registro pari al 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna
- soggetta a Iva, e in questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pari a 200 euro ciascuna

In caso di bene detenuto a titolo di impresa il regime naturale della cessione è sempre l'esenzione, ad eccezione di questi casi:

- vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il curatore dell'eredità giacente sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell'atto di vendita)
- vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il curatore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell'atto di vendita).

Anche le caratteristiche dell'aggiudicatario o acquirente influiscono sull'importo della tassazione: infatti se chi acquista ha i requisiti **per usufruire delle agevolazioni "prima casa"**, le imposte saranno determinate come segue:

- nel caso di acquisto esente da Iva
 - imposta di registro del 2%
 - imposta ipotecaria fissa di 50 euro
 - imposta catastale fissa di 50 euro
- nel caso di acquisto con vendita soggetta a Iva
 - Iva al 4%
 - imposta ipotecaria fissa di 200 euro
 - imposta catastale fissa di 200 euro
 - imposta di registro fissa di 200 euro

Per completare il quadro, bisogna aggiungere che l'imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro e che i trasferimenti assoggettati a tale imposta sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Di seguito riportiamo uno schema riepilogativo della normativa IVA sulle cessioni di immobili:

Immobili abitativi		
Impresa costruttrice/ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori	Persona fisica o soggetto passivo Iva	Imponibile
Impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori	Persona fisica	Esente o imponibile per opzione
Impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori	Soggetto passivo Iva	Esente o imponibile per opzione, con <i>reverse charge</i>
Altra impresa	Persona fisica o soggetto passivo Iva	Esente
Immobili strumentali		
Impresa costruttrice/ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori	Persona fisica o soggetto passivo Iva	Imponibile
Impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori o altra impresa	Persona fisica	Esente o imponibile per opzione
Impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre i 5 anni dalla fine dei lavori o altra impresa	Soggetto passivo Iva	Esente o imponibile per opzione, con <i>reverse charge</i>

Vendita di terreni

Terreni NON agricoli e relative pertinenze detenuti dal *de cuius* a **titolo privato**:

- Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000)
- Imposta ipotecaria: € 50
- Imposta catastale: € 50
- Imposta di bollo: esente
- Tassa ipotecaria: esente
- Voltura catastale: esente

Terreni edificabili e relative pertinenze detenuti dal *de cuius* a **titolo di impresa**:

- Iva: 22%
- Imposta di registro: € 200
- Imposta ipotecaria: € 200
- Imposta catastale: € 200

- Imposta di bollo: € 230
- Tassa ipotecaria: € 35
- Voltura catastale: € 55

Terreni NON agricoli e non edificabili e relative pertinenze detenuti dal *de cuius* a titolo di impresa:

- Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000)
- Imposta ipotecaria: € 50
- Imposta catastale: € 50
- Imposta di bollo: esente
- Tassa ipotecaria: esente
- Voltura catastale: esente

Terreni agricoli e relative pertinenze detenuti dal *de cuius* a titolo di privato o a titolo di impresa da coltivatore diretto da imprenditore agricolo professionale (senza agevolazioni piccola proprietà contadina):

- Imposta di registro: 9% (con il minimo di € 1.000)
- Imposta ipotecaria: € 50
- Imposta catastale: € 50
- Imposta di bollo: esente
- Tassa ipotecaria: esente
- Voltura catastale: esente

Terreni agricoli e relative pertinenze detenuti dal *de cuius* a titolo di privato o a titolo di impresa da soggetto diverso da imprenditore agricolo professionale:

- Imposta di registro: 15% (con il minimo di € 1.000)
- Imposta ipotecaria: € 50
- Imposta catastale: € 50
- Imposta di bollo: esente

- Tassa ipotecaria: esente
- Voltura catastale: esente

Terreni agricoli e relative pertinenze detenuti dal *de cuius* a titolo di privato o a titolo di impresa con agevolazioni per la piccola proprietà contadina:

- Imposta di registro: € 200
- Imposta ipotecaria: € 200
- Imposta catastale: 1% (con il minimo di € 200)
- Imposta di bollo: esente (anche per le copie)
- Tassa ipotecaria: € 35
- Voltura catastale: € 55

6. CESSAZIONE DELL'EREDITA' GIACENTE

6.1 Il rendiconto

L'art. 531 c.c. prevede che le norme disciplinanti il rendimento del conto da parte del curatore ereditario siano le stesse dettate per l'accettazione con beneficio di inventario.

Il rendiconto è un vero e proprio obbligo del curatore.

Il rendiconto rappresenta, nella procedura individuale, uno strumento di controllo da parte dei creditori che sono, unitamente ai legatari (in relazione al regresso che potrebbero subire dai primi ex art. 495 c.c.), legittimati a chiederlo.

La sua approvazione, di competenza ex art. 782 c.p.c. del Tribunale in composizione monocratica, attua il controllo successivo su tutta l'attività dal medesimo svolta. Sia sugli atti di ordinaria amministrazione, che sulla regolare autorizzazione e puntuale esecuzione di quelli di straordinaria amministrazione.

Si ritiene che il rendiconto vada presentato anche al chiamato che abbia accettato l'eredità.

Non vi sono formalità particolari per la redazione. Deve essere suddiviso in stato passivo e stato attivo. Nell'attivo andranno inserite tutte le entrate:

- somme presenti al momento dell'apertura della procedura (beni ereditari);

- somme accumulate durante la gestione e vendita del patrimonio.

Nel passivo:

- le spese della procedura;
- la liquidazione dei creditori.

Pur in assenza di formalità il documento deve ispirarsi ai principi civilistici in tema di redazione di documenti contabili, fornendo una esposizione chiara, veritiera e corretta della gestione.

Sostanzialmente, sotto il profilo tecnico, il rendiconto è documento che potremmo definire un ibrido tra una situazione patrimoniale, ed il risultato economico della procedura.

Si ritiene che il rendimento del conto, differentemente da quanto previsto per l'erede beneficiato, che è tenuto a redigerlo alla fine della gestione, possa essere richiesto dal giudice al curatore in qualsiasi momento, quale strumento per l'esercizio del potere di vigilanza.

Si riporta di seguito un fac simile di rendiconto.

Facsimile Rendiconto

Tribunale Civile di _____

Rendiconto dell'eredità giacente del Signor.....

Il sottoscritto Sig.:..... residente in.....Via.....n., nella qualità di Curatore dell'Eredità Giacente del Sig.....nato a.....il.....e deceduto il.....in....., giusta decreto di nomina del Tribunale di.....del....pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in data.....ed iscritto nel registro delle successioni presso codesto Tribunale.

Premesso

Di aver prestato giuramento in... e di avere in data.....chiesto ed ottenuto autorizzazione alla redazione dell'inventario, effettuata dal cancelliere di codesto Tribunale in data.....;

di aver provveduto alla vendita, in data....., dei seguenti beni mobili.....per €.....

di aver provveduto in data.....alla vendita del seguente bene immobileottenendo l'importo di €.....

di aver depositato il ricavato presso l'istituto di credito.....in cui è stato acceso libretto n°.....intestato all'eredità giacente del Sig.vincolato all'ordine del Giudice:

Tanto premesso il sottoscritto curatore presenta il seguente

RENDICONTO

ATTIVITA':

PER LA VENDITA BENI MOBILI	€
PER LA VENDITA BENI IMMOBILI	€
PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI	€
SALDO LIBRETTO BANCARIO	€

6.2 La cessazione dell'attività della curatela

Il Legislatore con l'art. 532 c.c. attraverso la dizione "cessazione della curatela" **intende riferirsi alla cessazione dello stato di giacenza.**

La cessazione della curatela può avvenire **per tre ordini di motivi:**

1. Accettazione dell'eredità, si esauriscono le funzioni del curatore nel momento in cui si ha accettazione dell'eredità;
2. Venire meno dei beni oggetto di successione;
3. Successivamente all'apertura della successione, i chiamati (legittimi o testamentari) rinunciano all'eredità (denominata vacante), la quale viene devoluta allo Stato ai sensi art. 586 c.c.

La cessazione della curatela opera di diritto senza che sia necessario un apposito provvedimento da parte del Giudice; peraltro non ogni mutamento delle condizioni presupposte, esistenti al momento dell'apertura della procedura, fa cessare la curatela. Il significato della norma è proprio quello di escludere che il verificarsi di ogni fatto che attribuisca al chiamato un diritto di amministrazione dei beni ereditari, diverso dalla accettazione, causi la cessazione della curatela. Si pensi all'ipotesi in cui, successivamente alla nomina del curatore, il chiamato, non accettante, entri nel possesso dei beni o di alcuni dei beni; ebbene in tale caso la dottrina ritiene che non debba necessariamente cessare la curatela, salvo il fatto che la stessa non si integri con accettazione tacita dell'eredità. Esistono, peraltro, altre cause di cessazione della curatela:

- il venir meno dell'attivo ereditario attraverso il pagamento dei creditori e dei legati;
- la prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte del chiamato (10 anni dal decesso);
- l'accertata mancanza di eredi (eredità vacante).

Come sopra evidenziato, la dichiarazione di giacenza dell'eredità è strumentale all'amministrazione e conservazione del patrimonio ereditario privo di un attuale titolare, per cui il curatore cessa dalle sue

funzioni con l'accettazione dell'eredità da parte di almeno uno dei chiamati, non potendosi configurare la fattispecie della c.d. eredità giacente *pro quota*. In merito è necessaria un'accettazione espressa da parte del chiamato, anche se con beneficio d'inventario, non essendo sufficiente per la cessazione delle funzioni del curatore il mero possesso dei beni ereditari (cd. accettazione tacita); inoltre, è necessario che la predetta dichiarazione non promani da un soggetto che rivesta la qualità di legatario che si configura come creditore dell'eredità stessa.

Altra ipotesi in cui si giunge alla cessazione della giacenza dell'eredità, è quella di mancanza di successibili sino al sesto grado con la conseguente devoluzione dell'eredità allo Stato che risponderà dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore del patrimonio ereditario (art. 586 c.c.).

La cessazione di giacenza dell'eredità non è da confondere con le fattispecie di cessazione del curatore dalle sue funzioni, come ad esempio nei casi di revoca dell'incarico da parte del giudice, di rinuncia allo stesso da parte del curatore, o di altri eventi che incidono sulla sua sfera giuridica quali provvedimenti giurisdizionali che implicano un riconoscimento di un suo stato d'incapacità assoluta o relativa (es. sentenza di interdizione o inabilitazione del curatore). In particolare, allorché si maturano i relativi presupposti, il curatore sarà tenuto a produrre una relazione finale al giudice unico **chiedendo contestualmente la dichiarazione di cessazione della giacenza stessa e della relativa curatela**. La relazione dovrà contenere un'elencazione analitica di tutte le attività e le passività della gestione dell'eredità giacente (es. spese sostenute per cercare di rintracciare beni ereditari e/o chiamati all'eredità, spese per procedure giudiziarie, compensi per il cancelliere e/o lo stimatore, etc.) Nel caso in cui vi siano somme, precedentemente depositate nei modi indicati dall'autorità giudiziaria (solitamente libretti di risparmio postale intestati all'eredità giacente e vincolati all'ordine del giudice), il curatore chiederà al giudice unico la devoluzione delle stesse al demanio dello Stato.

La curatela dell'eredità cessa quando l'eredità sia stata accettata. Dato che il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dal giorno dell'apertura della successione (ai sensi dell'art. 480 c. c.), le funzioni del curatore cessano, oltre che in caso di accettazione da parte del chiamato **anche in caso di prescrizione del diritto di accettare l'eredità; a seguito della prescrizione, infatti, il patrimonio viene immediatamente e retroattivamente acquistato dallo Stato**. Secondo parte della dottrina,

anche l'esaurimento dell'attivo fa venir meno lo stato di giacenza non essendovi più beni da conservare e da amministrare; altra tesi ritiene invece che potrebbero sopravvenire anche altri beni precedentemente ignorati, per cui non verrebbe meno lo stato di giacenza.

L'accettazione da parte del chiamato comporta la cessazione di diritto delle funzioni del curatore. Non vi è una previsione espressa né con riguardo alla comunicazione di tale accettazione al curatore, né con riguardo alla necessità di promuovere un provvedimento di chiusura della procedura da parte del giudice. Cessata l'amministrazione per qualunque causa, **il curatore dovrà, pertanto, compiere tutte le attività necessarie alla chiusura della gestione, rendere il conto della stessa e consegnare i beni ereditari agli eredi, che subentreranno al curatore in tutti i rapporti giuridici.**

Buona parte della dottrina ritiene che la cessazione operi di diritto, senza necessità di un provvedimento del giudice. Ove questo intervenga avrebbe efficacia meramente dichiarativa⁴⁸.

Ove invece il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede - genitore di figli minorenni - dalla rinuncia all'eredità, il relativo provvedimento, ancorchè adottato dal Tribunale "quale giudice tutelare", e non quale giudice funzionalmente competente per l'eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ.) al Tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale, così adito, si dichiara incompetente⁴⁹.

La cessazione della curatela dell'eredità giacente a seguito dell'accettazione dell'eredità (art. 532 c.c.), in un giudizio nel quale la curatela sia parte costituita, determina la interruzione del processo a norma dell'art. 300 c.p.c.⁵⁰, e quindi dal momento in cui tale evento interruttivo è dichiarato in udienza o notificato alle altre parti.

Per vero, l'eventuale decreto di chiusura dell'eredità giacente è reclamabile al Tribunale in applicazione del combinato disposto degli artt. 739 e 742 *bis*, vale a dire secondo le norme comuni sui

⁴⁸ Pret. Roma 21.6.76 in Giur. Merito, 1978

⁴⁹ Cass. civ., Sez. II, 10/03/2006, n. 5274

⁵⁰ Cass. 15 febbraio 1988 n. 1601

procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e segg. c.p.c) che regolano appositamente la giurisdizione volontaria. Ciò anche se il Pretore ha dichiarato erede il ricorrente che aveva rinunciato.

Infatti, l'istituto dell'eredità giacente, la cui procedura va appunto inquadrata nella volontaria giurisdizione, ha lo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio ereditario nei casi in cui non vi provveda il chiamato all'eredità. Il curatore dell'eredità giacente, pertanto si troverà ad esercitare un *officium* che trova il suo fondamento nell'interesse superiore affinché un utile di carattere privatistico non rimanga privo di presidio⁵¹.

6.2.1 La devoluzione dell'eredità allo Stato

L'art. 586 c.c. enuncia che, in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato Italiano.

La norma assolve alle funzioni di tutelare l'interesse collettivo alla conservazione dei beni del defunto, e di assicurare la continuità dei rapporti giuridici patrimoniali che si annodavano alla sua persona⁵².

La devoluzione allo Stato del patrimonio ereditario avviene quando non vi siano altri successibili, sia *ex lege* (familiari entro il 6° grado), sia testamentari: in tali ipotesi deve essere ricompreso sia il caso di mancanza di successibili in senso assoluto, sia il caso in cui unico successibile sia una persona della quale si ignori l'esistenza, sia, infine, il caso in cui si ignori se il defunto abbia lasciato parenti o abbia fatto testamento.

Lo Stato può venire alla successione anche per delazione successiva, in tutti i casi in cui venga meno la vocazione ereditaria di altri chiamati, per indegnità, invalidità del testamento, prescrizione del diritto di accettare l'eredità, rinuncia alla stessa quando però sia decorso il termine entro il quale è possibile la revoca della rinuncia (art. 525 c.c.)⁵³.

Altro presupposto per l'applicazione dell'art. 586 c.c. è il rapporto di cittadinanza del defunto con lo Stato. A tale proposito si segnala che l'art. 46, L. 31.5.1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, ha mantenuto fermo il principio tradizionale che sottopone l'intera vicenda successoria alla legge nazionale del *de cuius* al momento della morte, ma con una rilevante novità: la facoltà,

⁵¹ Cass. civ., Sez. II, 29/05/2000, n. 7032

⁵² Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in Tratt. Cicu, Messineo 6a ed., Milano, 1999

⁵³ Vassalli, La successione dello Stato, in Rescigno (a cura di), Successioni e donazioni, I, Padova, 1994

riconosciuta al disponente, di sostituire il criterio di collegamento della cittadinanza con quello della **residenza**, mediante dichiarazione espressa in forma testamentaria.

L'acquisto da parte dello Stato avviene in modo automatico senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia. Si tratta quindi di acquisto necessario ed automatico. Logica conseguenza è la disposizione del capoverso dell'art. 586 c.c. secondo cui "*lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati*".

In merito alla qualificazione della posizione giuridica dello Stato, secondo un orientamento minoritario ormai superato, lo Stato non acquisterebbe la qualità di erede, configurandosi tale successione come acquisto di un'eredità vacante e pertanto a titolo originario, in ragione della sovranità territoriale dello Stato⁵⁴.

Ad oggi la dottrina prevalente ritiene invece che lo Stato debba configurarsi come un successore in senso tecnico, ossia un acquirente a titolo derivativo, pertanto si deve ammettere che esso possa subentrare in tutti i diritti trasmissibili per causa di morte, quali ad esempio il diritto d'autore, il diritto di pubblicare un'opera inedita, nonché il diritto di accettare l'eredità che eventualmente si trovi nel patrimonio del *de cuius*, morto senza averla accettata. Per contro, non si trasmettono allo Stato i vantaggi derivanti da un'assicurazione sulla vita stipulata dal defunto a favore degli eredi, poiché tale diritto si acquista in base al contratto di assicurazione e non fa parte dell'asse ereditario⁵⁵.

La giurisprudenza, inoltre, ammette la successione dello Stato anche nella posizione processuale del defunto, perciò è litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento della simulazione del contratto (nel caso di specie, locazione) stipulato in vita dal *de cuius* (Cass. Sez. III, ordinanza n. 5794 del 2008).

Al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 586 c.c., ovvero quando sia accertato che debba procedersi alla chiusura dell'eredità giacente con devoluzione allo Stato, il curatore dovrà consegnare, previa autorizzazione del Giudice, una relazione dei beni, sia mobili che immobili, al Demanio affinché questo ne prenda possesso.

⁵⁴ In tal senso Azzariti in Azzariti, Iannaccone, Successione dei legittimari e successioni dei legittimi, in Giur. Sist. Bigiavi, Torino, 1997

⁵⁵ In tal senso Mengoni v. nota 52

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

IL GIUDICE

Esaminati gli atti;

rilevato che in mancanza di altri successibili l'eredità deve essere devoluta allo Stato;

APPROVA

la relazione di rendiconto del Curatore dell'eredità giacente di

AUTORIZZA

il curatore a versare al demanio il residuo attivo meglio descritto in ricorso, oltre le eventuali sopravvenienze attive e dedotte eventuali ulteriori spese.

Autorizza l'estinzione del conto intestato alla curatela.

Ordina che entro 30 giorni dalla data del presente decreto Siano depositate in cancelleria tutte le quietanze relative ai pagamenti unitamente alla copia del conto intestato alla curatela ed alla sua estinzione, nonché l'istanza di chiusura.

Torino, li

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

Il curatore provvederà a redigere verbale di consegna che, in copia sottoscritta, dovrà essere depositato nel fascicolo della procedura (sono consigliate tre copie, una per il Demanio, una per il Tribunale ed una per sé).

L'Agenzia del Demanio invero gestisce il Patrimonio Immobiliare dello Stato per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attualmente sulla base della *"Convenzione per l'erogazione dei servizi immobiliari e la gestione del patrimonio dello Stato – triennio 2016-2018"*. La suddetta convenzione, al punto 1.4 Acquisizioni statuisce, per le eredità giacenti (1.4 d):

- invio di una nota ai Tribunali e sezioni staccate per aggiornamento elenco eredità giacenti;
- nota al curatore dell'eredità (se nominato dal giudice);

- istruttoria per l'accertamento dell'esatta consistenza dell'asse ereditario;
- acquisizione, trascrizione e voltura del provvedimento di devoluzione emanato dal giudice;
- redazione della relazione tecnico descrittiva estimativa;
- redazione del verbale di assunzione in consistenza / presa in possesso del bene immobile o verbale di acquisizione per i beni mobili;
- aggiornamento sistema informativo;
- inserimento nei registri immobiliari;
- invio flusso informatico alla ragionaria dello Stato.

La Cancelleria non invia al Demanio una formale comunicazione, ma trasmette i rendiconti finali e comunica l'archiviazione dei fascicoli.

Normalmente è il Demanio, quando riceve la comunicazione del curatore, ovvero allo scadere del decennio dalla apertura della successione, che chiede alla Cancelleria copia conforme del provvedimento di devoluzione⁵⁶.

7. Adempimenti finali

- Se non ci sono (più) debiti, la procedura si chiude mediante la devoluzione dell'attivo allo Stato;
- Se ci sono debiti, si pagano, anche vendendo gli immobili, con il compendio ereditario e poi si devolve all'Erario l'eventuale residuo;
- Se i debiti sopravanzano l'attivo, si paga nei limiti del compendio e poi si chiude la procedura⁵⁷.

Il curatore, esauriti i suoi compiti,

❖ **chiede l'autorizzazione per pagare le spese di procedura** che sono:

1. Compenso al cancelliere, per la redazione dell'inventario;

⁵⁶ "L'eredità giacente" Avv. Enrico Ruggeri - Convegno del 04.05.2016 - Torino

⁵⁷ Il pagamento va effettuato rispettando le cause legittime di prelazione e, per il residuo, in modo proporzionale cfr art. 495 richiamato da art. 531 cc, cfr anche art. 530, per il caso di opposizione

2. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di chiusura (nella prassi a cura del curatore in analogia a quanto avviene per il decreto di nomina);

3. Spese prenotate a debito (contributo unificato, salvo che sia già stato pagato dalla parte istante, imposta di registro per la registrazione dell'inventario tassa fissa di euro 200 oltre ad eventuali copie autentiche di atti relativi alla procedura) con il sistema applicativo SIAMM;

❖ **chiede la liquidazione del proprio compenso**

Il curatore ha diritto al compenso ed al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'amministrazione dell'eredità.

La liquidazione va effettuata nel contraddittorio con gli onerati; pertanto il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti.⁵⁸

Il compenso al curatore per l'opera prestata sarà liquidato in sede di chiusura della procedura, dopo l'accettazione (da parte dell'erede) o l'approvazione (da parte del giudice, del rendiconto, se non sorgono contestazioni).⁵⁹

E' pacifico l'orientamento secondo cui la liquidazione delle competenze del curatore dell'eredità giacente spetti, in ogni caso, all'autorità giudiziaria (Tribunale in composizione monocratica) che ha nominato il curatore, attribuendosi portata generale al principio in forza del quale nei procedimenti di volontaria giurisdizione il potere di determinare il compenso dei titolari di uffici privati è attribuito, salvo esplicita deroga, allo stesso organo giudiziario che ha provveduto alla loro nomina.

⁵⁸ Cass. Civ. Sez. I 9 marzo 2006 n. 5082

⁵⁹ Cass. Civ. Sez. II, 24/10/1995, n. 11046

Deve conclusivamente ritenersi che, in forza dell'art. 68 c.p.c. e dell'art. 52 delle norme di attuazione dello stesso codice, *"il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetti allo stesso soggetto che l'abbia in precedenza nominato: ciò, peraltro, nel rispetto della ratio dell'art. 52 innanzi citato, essendo parso al legislatore che il giudice che abbia seguito, come nel caso in esame, l'attività dell'ausiliare nel corso del suo diuturno espletamento sia meglio informato della qualità e dell'importanza della stessa ed in grado di provvedere meglio di altri, ex causa cognita, alla liquidazione del compenso."*⁶⁰

Al provvedimento di liquidazione del compenso del curatore una parte della giurisprudenza riconosceva natura decisoria, perché era diretto a dirimere l'eventuale conflitto di interesse tra la persona titolare dell'ufficio privato e coloro che erano tenuti a corrispondere il relativo compenso. Da tale caratteristica, nonché dalla circostanza che detto decreto era destinato a incidere sui diritti sostanziali delle parti, dalla sua definitività e inoppugnabilità con mezzi ordinari, faceva derivare l'ammissibilità contro di esso del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.⁶¹

Tuttavia, se il curatore intendeva impugnare il provvedimento di liquidazione, doveva chiedere preventivamente la nomina di un curatore speciale dell'eredità giacente contro cui instaurare validamente il contraddittorio.

All'opposto, per l'altra corrente giurisprudenziale, il decreto di liquidazione del compenso al curatore non aveva il carattere della decisorietà e definitività e pertanto non era impugnabile per ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. In caso di accoglimento dell'istanza del curatore, la parte onerata del pagamento poteva proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.; invece, in caso di rigetto anche parziale, il curatore poteva ricorrere al giudizio di cognizione ordinario ex art. 640 comma 3 c.p.c..

Il contrasto è stato risolto nel senso dell'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi ex art. 111 Cost. con l'entrata in vigore del DPR n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

⁶⁰ Cass. Sez. Unite n. 11619 del 21.11.1997

⁶¹ Cass. Civile Sez. II 20 agosto 2002 n. 12286

Pertanto, successivamente all'entrata in vigore del suddetto D.P.R, avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al curatore non è ammissibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività, e pertanto è possibile, ai sensi dell'art. 170 del DPR suddetto proporre opposizione entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione al Presidente dell'Ufficio giudiziario competente; il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Pertanto l'opposizione è decisa dal Tribunale in composizione monocratica con ordinanza non impugnabile (Cass Civile sez II 5 maggio 2009 n. 10328).

Il ricorso straordinario per Cassazione è invece ammissibile contro l'ordinanza del Tribunale in composizione monocratica, trattandosi di provvedimento che verte sui diritti (cfr Cassazione Civile Sez. III 29 gennaio 2007 n. 1887 in motivazione)

La liquidazione del compenso, nonostante la cessazione della curatela, è ancora provvedimento che deve essere disposto dal Tribunale (principio pacifico, v. comunque Cass. 1991/7731), ma la legge non sovviene circa i criteri per determinare concretamente il "*quantum*" della parcella dell'ausiliario del giudice.

Nel tempo si sono succedute le più svariate soluzioni.

Per alcuni il Tribunale, nel liquidare il compenso, ha ampi poteri discrezionali, potendo prendere in considerazione la tariffa professionale riguardante la natura tecnica prevalente dell'attività svolta⁶².

Altre decisioni si soffermano sull'applicabilità o meno della normativa in materia di compensi a favore dei liquidatori fallimentari, oppure di quella specifica che disciplina la tariffa dell'ordine professionale di appartenenza.

La sentenza della Cassazione n. 12767 del 1991, riporta in massima che, per la liquidazione del compenso nei riguardi dell'eredità giacente, non sono applicabili, neppure a titolo orientativo, i compensi a favore dei curatori fallimentari: questo a causa della disomogeneità delle rispettive

⁶² Cass. Civ. Sez. II n. 7731/1991

prestazioni, ed essendo l'attività del curatore fallimentare più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente.⁶³ Quanto affermato viene inoltre sostenuto in particolare modo nel caso in cui l'attività di quest'ultimo si limiti all'inventario ed alla semplice amministrazione temporanea dell'eredità, senza giungere alla fase della liquidazione vera e propria, per essere nel frattempo sopraggiunta l'accettazione da parte dell'erede. Ritenuta ed avvalorata quindi, la non applicabilità della disciplina sulla liquidazione dei curatori fallimentari, la sentenza citata riporta, quale criterio per la determinazione del compenso, il prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare la natura, l'entità ed i risultati delle attività gestionali svolte.

La Cassazione, con sentenza 12 luglio 1991, n. 7731, stabilisce un principio complementare sullo stesso argomento, questa volta non già considerando i curatori fallimentari, quanto l'ordine professionale di appartenenza del curatore dell'eredità giacente. Anche in questo caso si fa riferimento agli ampi poteri discrezionali del giudice, motivati dalla natura stessa del provvedimento: provvedimento che implica infatti la valutazione di una vastissima gamma potenziale di attività. Nella specie poi si suggerisce che, pur senza applicare specificamente alcuna tariffa professionale, il giudice può prendere in considerazione, in via sempre puramente orientativa, quella riguardante la natura tecnica prevalente delle attività richieste per l'espletamento dell'incarico attribuito, e non già quella concernente la professione esercitata dal curatore stesso.

Ulteriore possibile criterio di determinazione del compenso, è stata ritenuta la L. 8 luglio 1980 n. 319 intitolata "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria" con relative tabelle (ultima modifica risale al DM 30.05.02)⁶⁴.

La competenza del giudice della procedura è funzionale, ovvero non compete al Tribunale in un procedimento ordinario di cognizione, ma al Giudice dell'eredità giacente, in sede camerale, di

⁶³ Cass. Civ. Sez. Unite 28 nov. 1991, n. 12767, in *Il Fallimento* 1992, p. 567

⁶⁴ In questo senso l'Ordinanza del Tribunale di Roma 30.03.1988/19.05.1988 cassata da Cass. Civ. Sez. II, 12.07.1991, n. 7731

volontaria giurisdizione, provvedere all'individuazione della parte obbligata al pagamento (Trib. Padova, Sez. II, 25/09/2003)⁶⁵.

La liquidazione del compenso per la curatela, unitamente alle somme a rimborso delle spese sostenute, si imputa all'asse ereditario, in pre-deduzione e quindi a preferenza di creditori e legatari.

Oltre al diritto di pre-deduzione si ritiene applicabile analogicamente l'art. 495, comma 2, c.c., onde *il curatore avrà diritto di regresso verso i legatari, quando l'asse venga esaurito nel pagamento dei creditori e dei legatari*.⁶⁶

*Qualora la richiesta di nomina del curatore sia fatta da un creditore (e quindi, più in generale, mediante iniziativa diversa dalla promozione della nomina d'ufficio), il compenso – in caso di eredità incapiente - è posto a carico del richiedente*⁶⁷. Si argomenta quindi che, in caso di eredità capiente (originaria o sopravvenuta), il compenso fa carico al compendio da consegnarsi all'erede accettante, come "peso ereditario", e con esso le spese e le anticipazioni.

In caso di nomina d'ufficio, l'art. 148 del D.P.R. n. 115 del 2002, pone le spese prenotate a debito (fra cui gli onorari del curatore, in quanto ausiliario del Giudice: art. 131, commi 3 e 4, lett. c), del D.P.R. n. 115 del 2002) e le spese anticipate dall'Erario (indennità; spese di viaggio e spese per l'adempimento dell'incarico) a carico dell'erede accettante e, in mancanza, a carico del curatore nella qualità, vale a dire dell'eredità ove devoluta allo Stato, ex art. 586, cod. civ., nei limiti del valore dei beni acquistati. Entro questi stessi limiti, appare quindi addebitabile anche il compenso in senso stretto. In caso di procedimento promosso su istanza di parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, l'onere economico delle spettanze dovute al curatore dell'eredità giacente, se vi sia carenza, originaria o sopravvenuta, di attività ereditarie, grava sull'Erario, secondo il regime della prenotazione a debito (onorari) o dell'anticipazione (indennità, spese di viaggio; spese per l'adempimento dell'incarico).

⁶⁵ Tribunale di Padova, Sez. II 25.09.2003

⁶⁶ RADAELLI, *L'eredità giacente*, Milano, 1948, p. 164

⁶⁷ Corte Cost. Ord. n. 446 del 2007, in relazione all'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002

In tutti i casi, il compenso ed i rimborsi di spesa addebitati dal curatore, che abbia operato nell'esercizio di un'arte o di una professione, costituisce oggetto di fatturazione con addebito di accessori (contributo integrativo) ed I.V.A. L'imputazione dell'onere al compendio non appare soggetto a ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito del professionista, **in quanto l'eredità giacente non è un sostituto d'imposta.**

Al contrario, il compenso verrà pagato sotto deduzione delle ritenute alla fonte in acconto, se l'onere è a carico di chi richiese la giacenza e tale soggetto sia un sostituto d'imposta.

L'I.V.A., oggetto di rivalsa a carico del destinatario della parcella, entra a comporre l'imposta a debito verso l'Erario della quale il curatore, come soggetto passivo di tributo, terrà conto nelle liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, alle quali è tenuto.

Non sembra possibile che il provento sia irrilevante agli effetti dell'I.V.A. (e della correlata tassazione come reddito professionale), in analogia a quanto può verificarsi (limitatamente all'I.V.A., ma non ai fini reddituali) per il compenso attribuito all'esecutore testamentario.

Quest'ultimo compenso può invero scontare l'imposta di successione così come se si trattasse di un legato, se disposto dal testatore, in deroga alla naturale gratuità dell'ufficio di esecutore (si noti che la gratuità potrebbe essere stabilita dal testatore, anche se l'attività fosse svolta come parte di un'attività professionale⁶⁸).

L'art. 46, comma 3, del D. lgs. n. 346 del 1990 esclude difatti dalle passività deducibili dell'asse, includendole per assimilazione fra i legati (da scomputarsi dall'asse come tali e non in quanto passività dell'asse, pur se l'effetto pratico è lo stesso), gli oneri a carico dell'erede o del legatario che abbia per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente.

In questa previsione si può quindi includere il compenso stabilito dal testatore, anche in forma di equo compenso, per l'ufficio di esecutore.

⁶⁸ Cass.Civ. Sez. II n.17382 del 2004

Se il compenso è definito fra esecutore ed eredi, può peraltro identificarsi un caso di donazione remuneratoria ex art. 770 c.c., in sé sottoposta a tributo di donazione, dal quale sono escluse le sole donazioni ex artt. 742 e 783.

Nulla di tutto ciò si attaglia al curatore dell'eredità giacente, il cui emolumento appare tuttavia deducibile dalla base di calcolo dell'imposta di successione, come le ordinarie passività.

Precisazioni:

1. Un tempo le spese prenotate a debito, come quelle per la registrazione del verbale di inventario, venivano annotate su un apposito registro, detto 'campione civile'. Attualmente quel registro è sostituito da un registro informatico, detto SIAMM, che però assolve alla stessa funzione, e cioè di registrare le spese prenotate a debito. Le spese SIAMM sono pagate mediante modello mod. F23.
2. Le somme necessarie per il pagamento delle spese di procedura sono prelevate dall'attivo, se esistente, in caso contrario sono poste a carico della parte richiedente, se la parte richiedente è lo Stato e non vi è attivo, le spese sono annullate e le spese per la pubblicazione sulla G.U. sono da porsi a carico dell'Erario.
3. Le spese di procedura, il compenso al cancelliere ed al curatore sono pagate tutte in prededuzione.
4. Il Giudice così provvede:

IL GIUDICE

Approva la su estesa relazione del.....(curatore).....

Autorizza l'annullamento delle spese prenotate a debito e pone a carico dell'Erario le spese della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,

A questo punto il giudice dichiara CHIUSA la procedura.